

Angelina Cirillo

**Due consulte ‘gemelle’ del vicereame austriaco:
conflitti istituzionali partenopei e irenismo imperiale**

*Two ‘twin’ Consultations of the Austrian viceroyalty: Neapolitan
institutional conflicts and imperial irenism*

ABSTRACT: Two original Consultations of the Collateral Council of the Kingdom of Naples, drawn up in the age of Austrian domination (1726 and 1728), immediately provide the image of what was the ordinary institutional tension existing between the Neapolitan governing bodies: for this reason the dictation of the manuscripts, for the first time, was faithfully transcribed and offered for reading to scholars. The specific case dealt with in the two documents (which here is minutely reconstructed), beyond the things said and done by the protagonists of the story, some of whom are well known to the world of research (for example Fraggianni and Ventura), effectively renders the legal concerns and policies of the government of the territory and, at the same time, returns the useful irenistic efforts of the leaders of the Habsburg administration.

KEYWORDS: Kingdom of Naples, Collateral Council, Original Consultations, Niccolò Fraggianni, Francesco Ventura.

SOMMARIO: 1. Consiglio Collaterale e fonti manoscritte - 2. Il vicereame austriaco di Napoli - 3. Un’«indecente» violazione di regole - 4. Reggenti e Segretari: frizioni tra uffici - 5. L’attento e ponderato intervento sovrano - Le Consulte originali.

1. Consiglio Collaterale e fonti manoscritte

Niccolò Fraggianni, pugliese di nascita e attivo a Napoli dall'11 gennaio 1725 al 5 ottobre 1733 come Segretario del Regno (*secretarius regni seu a libellis*) col re (e imperatore) Carlo d'Asburgo¹, ci ha lasciati i *Notamenti* del Consiglio Collaterale – fruibili, nonostante le asperità della grafia, i non rari inserimenti, le numerose chiose, grazie a uno stile abbastanza fluido e a tratti pure gradevole² –: una fonte assai preziosa per la ricerca delle informazioni utili allo storico del diritto e delle istituzioni del Settecento³. Ed è noto come allora,

¹ Per Fraggianni cfr. Archivio di Stato di Napoli (= ASN), Consiglio Collaterale, *Notamenti* (= *Coll. Not.*), vol. 134, ff. 1, 2 / tomo I, ff. 1, 2; vol. 148, ff. 115, 116 / tomo XVIII, ff. 115, 116 (i volumi dei *Notamenti* del Collaterale sono qui dapprima contrassegnati con la numerazione archivistica, di seguito con quella attribuita da Fraggianni nei tomi da lui redatti; seguono poi i vari fogli); v. F. Trincherà, *Degli Archivi Napolitani. Relazione A S. E. Il Ministro della Pubblica Istruzione*, Napoli 1872, p. 297: «Il primo ufficio nel Collaterale era del Segretario del regno, il quale doveva esser presente in tutti i Consigli, riferire le cose da trattarsi, prender nota de' pareri e delle risoluzioni, conservare le lettere, le cedole, i mandati e tutte le altre scritture e tener carteggio co' regii tribunali e ministri. Quattro cancellieri erano incaricati della spedizione degli atti». Per le norme relative ai compiti del Segretario del Regno cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli*, Napoli 1805, XI, tit. CCXI. *De Officio Secretarii, seu a libellis, et bis, quae incumbunt in Regia Cancellaria, nunc vero in Regali Camera Sanctae Clarae*, pramm. VI, 3 novembre 1593, pp. 241-242; pramm. X, 26 settembre 1610, pp. 245-246; pramm. XI, 18 giugno 1629, pp. 246-253; pramm. XII, 15 giugno 1631, pp. 253-258; pramm. XIV, 28 maggio 1649, pp. 259-260; inoltre, v. I. Ascione, *Il segretario del Regno. Note su una magistratura napoletana tra XVI e XVIII secolo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LII (1992), pp. 569-636.

² Il Consiglio Collaterale istituito da Ferdinando III di Napoli (II d'Aragona) fu l'organo superiore della magistratura napoletana nel Vicereame, soppresso da Carlo di Borbone (III di Spagna) e sostituito, con prammatica dell'8 giugno 1735, dalla Real Camera di Santa Chiara: era l'organo amministrativo preminente e assisteva il Viceré in tutti gli affari di stato; v. il volume curato dal Ministero dell'Interno. Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, *L'ordinamento delle carte degli archivi di Stato italiani. Manuale storico archivistico*, Roma 1910, p. 239: «Il Consiglio collaterale, a lato del Viceré estendeva dapprima la propria autorità sugli affari politici. Di poi, si occupò anche di affari giudiziari, e, quindi ancora, dell'elezione dei giudici, della promulgazione delle leggi e delle cose di guerra. Diresse anche la regia Cancelleria, dopo l'abolizione dell'ufficio del Gran Cancelliere. In essa furono raccolte le attribuzioni degli antichi sette grandi ufficiali della Corona. Il Consiglio collaterale era distinto in 4 sezioni».

³ Nel periodo austriaco, la Segreteria del Regno raggiunse la massima visibilità per l'operato del Fraggianni, sulla cui figura esiste una buona bibliografia: per es. cfr. ASN, *Segreteria di Giustizia. Biografie di magistrati*, ff. 231v-232r-v; v. L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli II*, Napoli 1787, pp. 30-34; G. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Milano-Napoli 1970 (rist. Brescia 2017), pp. 288-290; E. Del Curatolo, *Per*

nella massa dei coevi documenti ufficiali del Regno di Napoli, con i *Notamenti* vi fossero pure le *Consulte originali* del medesimo Consiglio viceregio⁴.

Nel caso dei *Notamenti* si tratta di testi manoscritti ormai completamente digitalizzati, benché la circolazione di tale più pratica modalità di ricezione non appaia granché diffusa fra gli studiosi. Viceversa, almeno al momento, delle *Consulte* appare digitalizzato soltanto l'Indice. Per quanto concerne i *Notamenti* redatti da Fraggianni nell'arco temporale del suo servizio partenopeo, essi risultano finanche trascritti e pubblicati, in anni recenti, e resi disponibili alla consultazione su supporto elettronico⁵. Al contrario, delle *Consulte originali* non vi è alcuna trascrizione (neanche di quelle tra i cui sottoscrittori compare il nome di Fraggianni), nonostante si tratti di fonti importanti e talora imprescindibili sia per l'acquisizione di dati storico-giuridici altrimenti irrecuperabili, sia, e talora soprattutto, per l'ottenimento di notizie e la comprensione di fatti relativi alle relazioni istituzionali dell'epoca e al generale clima politico locale.

Peraltro, la preziosità storica di tali fonti era stata sottolineata dallo stesso Fraggianni nella *Introduzione generale a tutti i diciotto tomi* ai verbali delle sedute del Collaterale. Invero, il Segretario preannunciava che «in [tale] Rapsodia di copista» egli avrebbe cercato di trascrivere fedelmente ed esattamente quanto discusso nelle adunanze del Consiglio, «sicché chiunque in appresso volgerà gli occhi a questi scritti, potrà da' medesimi conoscere l'abilità, il valore, il

una biografia di Niccolò Fraggianni. La giovinezza, in «Clio», VI (1971), pp. 253-302; Ead., *Niccolò Fraggianni delegato della real Giurisdizione*, in «Clio», VII (1972), pp. 25-40; F. Di Donato, *La Segreteria del Regno e Niccolò Fraggianni (1725-1733)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CVII (1989), pp. 247- 309; Id., *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)* I-II, Napoli 1996; R. Ajello, *La tradizione giuridica meridionale nel quadro europeo. Storia e attualità*, e R. Iovine, *Il collasso funzionale della giustizia. Niccolò Fraggianni dalla difesa della tradizione al libero pensiero*, entrambi in «Frontiera d'Europa», XIV (2008), pp. 1-112 e pp. 307-387; di qualche interesse ora R. Russo, *Niccolò Fraggianni. Un precursore dell'Illuminismo napoletano*, Barletta 2011.

⁴ V. nuovamente il volume del Ministero dell'Interno. Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, *L'ordinamento l. cit.*: «Le serie del Consiglio sono le *consulte* (1605-1786) e i *notamenti*. Le *consulte* si distinguono in *consulte diverse* o pareri in materia fiscale, giurisdizionale, ecc.: e in *consulte* del tempo del Segretario Claudio Villani (1733-1735), concernenti principalmente l'arrendamento, o affitto, di tutte le rendite e beni dei forestieri, il divieto di confiscare i beni ai Napoletani, ecc. I *notamenti* contengono la esposizione di tutti gli affari del Collaterale e sono di grande importanza storica (1610-1735, vol. 151)»; v. anche F. Trincherà, *Degli Archivi Napoletani*, cit., p. 291. L'ultima seduta del Consiglio Collaterale è del 22 dicembre 1734: cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 150, ff. 220-231.

⁵ V. I. Ascione, *I «Notamenti» del Collaterale redatti da Niccolò Fraggianni (Napoli, 1725-1733)*, in «Frontiera d'Europa», XIV (2008), pp. 113-305 (con CDRom), qui p. 113 nt. 1.

genio ed il carattere di ciascuno degl'interlocutori», così da offrire «al Lettore il piacere di farci la sua critica e le sue riflessioni, per le quali mi son semplicemente applicato a fornirgli i materiali»⁶.

Questo stato di disponibilità documentaria, agevole ma non del tutto ottimale (com'è ovvio rimane la necessità della materiale consultazione in archivio della gran parte delle carte), rende avvertiti dell'opportunità che vi sia una implementazione della conoscenza dei testi da leggere al di fuori dei luoghi a ciò fino a oggi esclusivamente deputati. È appunto da tale bisogno generale, oltre che da uno specifico interesse scientifico, che da parte di chi scrive è stato motivato l'avvio della trascrizione di alcune delle *Consulte originali* del Collaterale: per ora, quasi come ipotesi di lavoro – una sorta di 'carotaggio archivistico' (d'altronde già coraggiosamente tentato un trentennio fa su sollecitazione e con la guida di Raffaele Ajello⁷) –, quelle degli anni 1726 e 1728, particolarmente interessanti non foss'altro che per la visione d'insieme che esse forniscono, d'altra parte annunciata già nei singoli *summaria* creati dal moderno archivista⁸, di fatti e questioni presenti viceversa in maniera frastagliata e parcellizzata nei *Notamenti* relativi allo stesso periodo.

Lo studio delle fonti manoscritte, d'altro canto, piuttosto che quello condotto in prevalenza sulla dottrina accumulatasi nel tempo, appare comunque un'opzione 'vincente', e di sicuro una scelta metodologica più rispondente a una migliore comprensione della realtà socio-istituzionale del Regno di Napoli nel secolo XVIII: un mondo, quello partenopeo, come osservava Ajello, ove le vicende delle magistrature regie, ecclesiastiche e

⁶ Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 134, ff. 5r-12v / tomo I, ff. 5r-12v, qui ff. 5v, 6r-v (della numerazione apposta con inchiostro grasso): «Introduzione generale a tutti i diciotto tomi»; v. anche *infra* nt. 17.

⁷ Mi riferisco alle ricerche effettuate dalla sottoscritta tra il 1991 e l'anno seguente, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, per la redazione della tesi di laurea in Storia del diritto italiano: *L'autorità del ministero. Divisione delle competenze e controversie di prestigio ai vertici del governo napoletano 1726-1729*.

⁸ Cfr. per es. queste consulte e le relative rubriche (in realtà, i titoli che si leggono in capo ai testi originali sono i *summaria* creati e attribuiti ai documenti, per comodità, dall'archivistica napoletana): ASN, Consiglio Collaterale, *Consulte originali* (= *Coll. Cons. orig.*), vol. 9, cons. 2: «Vallano Luca. È incarcerato, insieme con tal Nicola Monaco, per aver ristampato senza licenza un foglio volante diffuso a Roma, e contenente dei passi dell'ufficio in onore di papa Gregorio VII che risultano lesivi dell'autorità dei principi, 1729»; vol. 9, cons. 10: «La pesca nell'ambito di 30 miglia intorno a Napoli viene proibita, sia ad una che a due tartane, dal 1° maggio fino alla fine di settembre di ogni anno, per evitare l'eccessivo impoverimento del patrimonio ittico, 1729». *Adde* i *summaria* delle consulte trascritte di seguito al presente contributo.

feudali consentono una lettura delle dinamiche cetuali⁹. Le nostre fonti, in specie le *Consulte originali* e i *Notamenti* del Collaterale, registravano infatti, in rigido ordine cronologico, gli accadimenti di cui si discuteva prevalentemente nei tribunali, e testimoniano il fitto intreccio allora esistente tra diritto e politica, mostrando con evidenza in che modo il diritto rispondesse, e giustamente, a quelle che erano le molteplici esigenze pratiche provenienti dalla società.

Si tratta di fonti istituzionali che danno la cifra esatta delle magistrature napoletane e massime di quelle togate. Esse forniscono, in certa misura, il ritmo dell'ascesa di tale ultimo ceto, la cui dimensione era chiaramente dialettica rispetto a quella dei gruppi ecclesiastici e feudali; inoltre, documentando la vita delle istituzioni, palesano come le magistrature non fossero titolari solo di un potere tecnico, ma di come esse svolgessero anche un compito di mediazione socio-politico, pur se non formalmente 'normato'. Si trattava del nuovo ceto giuridico che a Napoli, come sappiamo, rappresentava sia il vertice magistratuale, sia 'il governo' del territorio: il Consiglio Collaterale era il massimo tribunale, ma al contempo costituiva anche il vertice dell'amministrazione¹⁰.

Le fonti manoscritte, dunque – e per questo è utile che, magari trascrivendole come qui si propone con un modesto campione, vengano rese disponibili all'esterno degli archivi –, sono importanti per una loro più che apprezzabile peculiarità: rappresentano con minori filtri quello che era il quadro istituzionale del tempo di cui raccontano¹¹. Per il periodo storico in cui

⁹ V. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I. *La vita giudiziaria*, Napoli 1961 (1968 Pbk).

¹⁰ Non è inutile ricordare come l'ascesa del ceto togato fosse iniziata, alla lontana, nel 1524, allorché fu stabilito che le cause di giustizia si sarebbero discusse alla sola presenza dei reggenti togati; nel 1536, col viceré don Pedro di Toledo, si stabilì che costui dovesse ammettere la presenza nel Collaterale dei cavalieri. Infine, nel 1542 vi fu un'ulteriore stretta: la nobiltà poté intervenire in Collaterale solo in caso d'affari di stato o per le vicende belliche. Sull'espulsione dei reggenti nobili v. A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, II, Napoli 1983, p. 648; R. Pilati, *Officia principis. Politica ed amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 1994, p. 38; R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 1996, pp. 31 ss.; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, II. *Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, Torino 2005, pp. 482 ss.; con riserve su specifiche questioni addè R. Sicilia, *Un Consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Napoli 2010, pp. 264 ss.

¹¹ Cfr., come esempio significativo grosso modo coevo, Biblioteca Nazionale di Napoli *Vittorio Emanuele III* (= BNN), ms. X B 85; sull'originale di tale manoscritto partenopeo – di solito, purtroppo, citato solo nella copia ottocentesca –, e sulle esuberanti notizie da esso fornite, mi permetto di rinviare al mio *L'Europa e Napoli all'inizio del '700. La Cronaca di fra' Costanzo*, Palermo 2018.

Fraggianni, a Napoli, ricopriva la carica di Segretario del Regno (e anche per qualche decennio prima), per esempio¹², i materiali autografi d'archivio sono determinanti per studiare i continui ed estenuanti conflitti giurisdizionali ingaggiati col potere ecclesiastico dagli organi di governo su quella che era la peculiare materia dei rapporti Stato-Chiesa¹³. Invero, la necessità di contrastare le ingerenze della Corte romana, alimentate, tra l'altro, dalla pretesa dipendenza feudale del Regno dalla Sede Apostolica, vide le magistrature napoletane costantemente impegnate sul fronte dell'anticurialismo. E le consulte giurisdizionali, redatte dai magistrati nel corso dell'attività di governo, erano per antonomasia il genere attraverso cui prendeva forma l'interazione tra teoria e prassi di tale anticurialismo.

La *ratio* per cui le consulte, in linea di principio, erano destinate a restare manoscritte consisteva nell'evitare che gli autori venissero colpiti dalle censure ecclesiastiche; in tale forma esse consentivano ai magistrati di esprimere liberamente i propri punti di vista sia teorici sia pratici, venivano messe a confronto le posizioni della dottrina curialistica e di quella regalistica, ed erano indicate le soluzioni da adottare di volta in volta in ragione della particolare contingenza politica. Diversamente, la scelta dell'utilizzo della stampa per la diffusione delle posizioni giurisdizionaliste¹⁴, ovviamente utile in termini di notorietà, avrebbe comportato un pericoloso controllo da parte dell'autorità ecclesiastica: non a caso siamo informati del fatto che dal 1723, per la pubblicazione (peraltro con vasto successo editoriale) della *Istoria civile*, Pietro Giannone ebbe a subire dure persecuzioni per gran parte degli anni a venire¹⁵.

¹² Vale la pena di rammentare come l'accesso alla carica di Segretario fosse caratterizzato dalla venalità, come altri uffici napoletani; sul punto v. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa*, cit., pp. 235-266; Id., *Il Banco di S. Carlo. Organi di governo e opinione pubblica nel Regno di Napoli di fronte al problema della ricompra dei diritti fiscali*, in «Rivista storica italiana», LXXXI (1969), pp. 874 ss.; V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974, pp. 127-156; R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli 1981, pp. 91, 117, 368; Id., *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI-XVII)*, Napoli 1986, pp. 289, 292, 294; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, IV. *Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Torino 2007.

¹³ V. per es. R. Ajello, *Dal giurisdizionalismo all'illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XCVIII (1980), pp. 383-412.

¹⁴ Sul giurisdizionalismo meridionale nell'età del preilluminismo v. per es., recenziatore, D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino 2018.

¹⁵ Vale la pena di cennare alla polemica accesa che la pubblicazione dell'*Istoria civile del Regno di Napoli* determinò da parte della Chiesa e dei gesuiti: Giannone fu scomunicato e messo all'Indice. V. P. Giannone (S. Bertelli, cur.), *Vita scritta da lui medesimo*, Milano 1960, p. 66 ss.; G. Ricuperati, *L'esperienza civile*, cit., pp. 350 e 543. Sulle varie opinioni espresse dai

Com'è naturale che fosse – e come porrà in rilievo la presente trascrizione delle due consulte 'gemelle', che vale la pena di leggere intere non foss'altro che per cogliere il tono politicamente significativo in esse adoperato dai compilatori – la stesura dei *Notamenti* non poteva che risentire della personalità dell'estensore¹⁶. E infatti, da esperto e autorevole giurista qual era, Fraggianni, anticurialista, prestava particolare attenzione nel descrivere minuziosamente i conflitti giurisdizionali esaminati dal Collaterale: «mi sono però minutamente disteso negli affari di governo, di controversie giurisdizionali cogli ecclesiastici e in altre contingenze di simile importanza». Ed egli, ancora più chiaramente, faceva rilevare come queste ultime fossero le sole «degne di esser registrate per dar norma alla posterità, in beneficio della quale è stato principalmente ingiunto alla carica di Segretario del Regno il peso di questi fedeli registri»¹⁷.

2. *Il vicereame austriaco di Napoli*

È appena il caso di dire come il Regno di Napoli sia stato, indubbiamente, una fra le più importanti esperienze statuali d'Antico Regime. Dotato di una robusta struttura istituzionale fin dalle origini normanno-sveve, esso ebbe una cultura del diritto ricca e peculiare, destinata a incidere profondamente sugli sviluppi del pensiero giuridico europeo: non a caso gli *usus fori* napoletani ebbero una larghissima circolazione nei paesi di *ius commune*. Il giurisdizionalismo medesimo fu parte decisiva dell'esperienza politica napoletana, e di esso vi è larga traccia nei verbali redatti da Fraggianni e oggi consultabili¹⁸.

L'assetto giuridico-istituzionale del Regno durante il segretariato del patrizio pugliese rispecchia indubbiamente la realtà partenopea all'indomani del cambio dinastico avvenuto nel 1707¹⁹, anno che aveva segnato l'inizio della

reggenti alle sedute del Collaterale circa la pubblicazione dell'*Istoria civile* v. L. Volpicella, *Paremi del Collaterale sui tumulti avvenuti per la pubblicazione della Storia civile di Giannone*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», I (1876), pp. 118-122.

¹⁶ Per es. v. F. Di Donato, *La Segreteria del Regno e Niccolò Fraggianni*, cit., p. 270: «nella redazione dei libri Fraggianni vide una propizia occasione per manifestare la sua personalità»; v. pure I. Ascione, *I «Notamenti» del Collaterale*, cit., pp. 135 ss.

¹⁷ Cfr. ASN, *Coll. Not.*, *Introduzione*, cit., f. 11r.

¹⁸ V. *supra* nt. 5.

¹⁹ Georg Adam von Martinitz, primo viceré austriaco, al comando delle truppe imperiali entrò nella città il 7 luglio 1707 e si stabilì in luogo dell'ultimo viceré spagnolo, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, nominato dal re Filippo II di Napoli (V di Spagna); sul vicereame austriaco v. L. Marini, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi*

dominazione austriaca con Carlo d'Asburgo, imperatore dal 1711 come Carlo VI (e così pure come re di Napoli), che si protrasse fino al 1734: un arco temporale che, come avrebbe affermato Pietro Giannone, segnava l'inizio di «grandi cangiamenti e grandi ravvolgimenti al pubblico stato, come è solito ogni mutamento di nuovo dominio»²⁰.

Con l'arrivo degli Austriaci, molti magistrati spagnoli partirono da Napoli per seguire Filippo II, per cui i tribunali ormai svuotatisi ricevettero nuova linfa grazie a elementi cooptati dall'ordine degli avvocati²¹. Siamo poco oltre l'arco di quei decenni che uno storico francese, Paul Hazard, più di ottant'anni fa ha definito come il momento della 'crisi della coscienza europea' – il periodo a cavaliere dei secoli XVII e XVIII²² –, un'epoca in cui, appunto, entrò in crisi la vecchia cultura d'impianto aristotelico-scolastico, e la rottura epistemologica segnata dalla Rivoluzione scientifica determinò un'innovazione radicale anche nel campo delle scienze sociali e politiche.

La nuova cultura demoliva la fiducia nel valore normativo del passato, nel peso positivo della tradizione; veniva sottoposto a una critica radicale quel circolo vizioso fra essere e dover essere, tra fatto compiuto e norma, che è stato definito 'fallacia naturalistica'²³. Sul piano giuridico da ciò scaturiva, come implicita conseguenza, che divenivano sempre meno credibili quei dispositivi teorici, quali la *receptio in usum* e il *consensus gentium*²⁴, che avevano il proprio fondamento nella forza normativa della durata e della tradizione; iniziava a emergere una sempre più spiccata opzione legicentrica. Ma era la

di storia meridionale, Bologna 1970; G. Ricuperati, *Napoli e i viceré austriaci (1707-1734)*, in *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972; A. Di Vittorio, *Gli Austriaci e il regno di Napoli (1707-1734)*, I-II, Napoli 1969-1973; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, III. *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Torino 2006; v. pure *infra* nt. 26.

²⁰ P. Giannone, *Vita scritta*, cit., p. 46, *adde* *ivi*, sul carattere pacifico della transizione, la nt. 1 con riferimento da parte del Bertelli all'*Istoria civile del Regno di Napoli* dell'illuminista.

²¹ Sull'ampio ricambio verificatosi nei quadri ministeriali all'inizio del vicereame austriaco cfr. BNN, *ms.* X B 85, c. 131r: «nella nostra Città, non mancavano alla giornata accidenti, per li quali si vedevano molti Ministri esaltati, ed altri tolti dalle cariche»; su ciò v. il mio *L'Europa e Napoli all'inizio del '700*, cit., pp. 57-58.

²² V. P. Hazard, *La crise de la conscience européenne 1680-1715*, Paris 1935, Torino 2019 (tr. it. P. Serini, Pbk).

²³ V. R. Ajello, *Formalismo medievale e moderno*, Milano 1990, pp. 19 e 106; *adde* G. Siniscalchi, *Forma e materia del diritto*, in B. Montanari (cur.), *Luoghi della filosofia del diritto. Idee strutture mutamenti*, II ed., Torino 2012, pp. 35-52, qui p. 39; Id. *Tra forma e sostanza del diritto*, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (curr.), *Dimensioni del diritto*, Milano 2019, pp. 207-226, qui p. 212.

²⁴ V. D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, I. *Oltre il consenso metafisico*, II. *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli 2007-08.

stessa credibilità della *scientia juris* a essere oggetto di dibattito per il diffondersi delle nuove correnti di pensiero; i suoi dispositivi di legittimazione affondavano le radici in una visione obiettivistica, che il dinamismo esistenziale esaltato dalla nuova cultura era destinato a mettere inevitabilmente in discussione. Vi è chi ha ritenuto che l'anzidetta rivoluzione abbia avuto conseguenze 'dialitiche' sulla componente ministeriale, facendo emergere al suo interno una vivace dialettica fra *veteres* e *novatores*: fra quanti erano legati alla vecchia cultura di stampo aristotelico-scolastico e alla tradizionale connotazione della *scientia juris*, e quanti erano viceversa aperti al dialogo con i nuovi saperi e alle recenti correnti di pensiero²⁵. Queste ultime, espressioni di una diversa cultura di governo dell'ala progressista del ministero togato napoletano, erano condivise dalla Corte catalana.

Ebbene, il vicereame austriaco coglieva appieno le nuove prospettive di tale ventata culturale. Il primo viceré austriaco, Georg von Martinitz, non ostacolò il potere della magistratura ordinaria; il suo successore Wirich Philipp von Daun, di concerto col Consiglio Collaterale, cercò di lenire le difficoltà finanziarie del Regno, provocate dalle vicende della guerra di successione spagnola e dalla polemica giurisdizionalistica. Le scelte di politica finalizzate al risanamento finanziario del territorio partenopeo furono l'obiettivo anche del cardinale Vincenzo Grimani, viceré dal 1708 e fino alla sua morte avvenuta nel 1710.

Di lì a una decina d'anni, nel 1722, faceva il suo ingresso nel Regno una figura tanto eminente quanto singolare, il boemo Friedrich Michael G. von Althann, viceré fino al 1728²⁶. Il cardinale Althann era conosciuto per la sua

²⁵ V. R. Ajello, *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'«Istoria civile»*, in Id. (cur.), *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del Convegno di studi nel tridentenario della nascita, Foggia-Ischitella, 23-24 ottobre 1976*, I, Napoli 1980, pp. 3-181; Id., *Giuristi e società al tempo di Pietro Giannone*, Napoli 1980. Sul dibattito tra *veteres* e *novatores* adde D. Luongo, *All'alba dell'Illuminismo. Cultura e pubblico studio nella Napoli austriaca*, Napoli 1997, p. 70; C. Carnino, *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento*, Milano 2014, p. 54.

²⁶ Relativamente al governo del cardinale d'Althann esiste una copiosa bibliografia (sul periodo, in generale, è interessante il volume S. Russo, N. Guasti [curr.], *Il Vicereame austriaco (1707-1734). Tra capitale e province*, Roma 2010); v. R. Ajello, *Il viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'Antico Regime nelle lettere di M. F. von Althann*, in «Frontiera d'Europa», I (1995), pp. 121-220; D. Luongo, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli 2001, pp. 377-600; N. Ballbé, *Tra centrale e locale: interferenze ed ingerenze di potere a Napoli durante il vicereame austriaco (1707-1734)*, in «Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», XIII/II (2014), pp. 157-166; G. Cirillo, *Between the Habsburgs and the Bourbons. The Integration of Nobility and the Self Consciousness of Aristocrats in the Kingdom of Naples*, in A. Álvarez-Ossorio, C. Cremonini, E. Riva (curr.), *The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries: Perspectives and case studies*, Milano 2016, pp. 192-223.

fama di abile amministratore, competente a risolvere problemi di natura economica, ed egli giungeva a Napoli con il preciso intento di ristabilire il primato della volontà sovrana, ormai non più solidamente autorevole per l'ingombrante presenza del potere del ceto ministeriale. Gli anni di quest'ultimo vicerego, e in particolare quelli dello scorcio conclusivo, dal 1725 al 1728, furono cruciali per realizzare le direttive impartite a d'Althann dal governo viennese, e tra esse quella di realizzare un efficace controllo sulle magistrature col ridimensionamento del ruolo dei togati²⁷. Nel precario equilibrio fra gli *status* istituzionali del territorio, una disarmonia determinante la crisi politica del 1726-27²⁸, il cardinale d'Althann auspicava di ridisegnare i confini del potere del Consiglio Collaterale, il tribunale più importante del Regno ma pure il vero centro politico-decisionale locale; ed effettivamente, poiché la situazione tra le due posizioni apicali, Consiglio Collaterale e Viceré, appariva tesissima, nella partita che allora si andava giocando, davvero di estrema importanza, l'unico intervento risolutivo non avrebbe potuto che essere quello dell'unico reale vertice politico, ovvero l'imperatore Carlo VI.

Di norma, il documento ufficiale col quale si rendeva edotto il sovrano di qualsiasi controversia potesse sorgere in relazione non solo alle sfere di competenza fra gli organi di cui si è detto, ma anche tra le Segreterie di Stato e Guerra, quella di Giustizia²⁹ e la Cancelleria del Regno, era la 'consulta', un atto amministrativo pari, per esempio, a un 'viglietto' o a un 'memoriale', e che a volte poteva rappresentare lo spunto per fornire contenuto a nuove prammatiche³⁰, tanto che non era infrequente la circostanza che finanche parte del corpo della stessa consulta venisse poi inserito nel successivo documento normativo.

Nella consulta erano riassunte le vicende inerenti l'insorgenza *querelle*, offrendo così una visione d'insieme al sovrano che, interpellato, era tenuto a dirimere la *quaestio*. Ebbene, proprio tale peculiarità della consulta, ovvero la

²⁷ V. R. Ajello, *Il viceré dimezzato*, cit., pp. 123 ss.

²⁸ V. R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, *passim* ma spec. p. 180.

²⁹ Durante il vicerego partenopeo, il viceré disponeva di una sua segreteria particolare, organizzata in due ripartimenti: la Segreteria di Stato e Guerra e la Segreteria di Giustizia, amministrati da segretari detti *a secretis scriniorum*; in argomento v. F. Trincherà, *Degli Archivi Napolitani*, cit., p. 308: «[il segretario non aveva] alcuna pubblica autorità e giurisdizione, e perciò affatto diverso dal segretario del regno»; v. pure Ministero dell'Interno. Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, *L'ordinamento* cit, p. 241: «Le Segreterie dei viceré, sostituite all'ufficio del Gran Protonotario, erano due: quella di *stato e guerra*, e l'altra, di *giustizia*. Erano semplici uffici di trasmissione degli ordini del viceré, che durarono dal 1523 al 1734».

³⁰ Per questo documento v. *infra* nt. 65.

descrizione per così dire globale della specifica vicenda sottoposta al principe, è quella che più di ogni altra ragione ha motivato in chi scrive la decisione di occuparsi seriamente, assai da vicino, di due testi molto interessanti. Le caratteristiche di questi materiali, cioè, l'hanno indotta a studiare, trascrivere, e poi rendere disponibili a stampa, due consulte 'gemelle', uguali per contenuto seppure redatte a circa due anni di distanza l'una dall'altra, l'11 ottobre 1726 (*Proteste perché la segreteria di guerra, invitando uno dei reggenti presso di sé per conferire, ha offeso la dignità del consiglio stesso. Rivendicazione dei propri diritti, 1726*)³¹ e il 20 maggio 1728 (*Contro gli abusi finora verificatesi, si attribuiscono esplicitamente al Collaterale tutti gli affari di governo, di stato e del patrimonio, escludendo la competenza delle segreterie di guerra e di giustizia, 1728*)³².

La lettura di tali consulte appare utile a lumeggiare – con l'esame delle controversie di prestigio e gli scontri protocollari, ma anche grazie all'apprezzamento per l'equilibrio politico di chi aveva allora la *summa potestas* di governo – quale fosse l'esatta divisione delle competenze ai vertici del potere in una città come Napoli, in quel momento la più popolosa d'Italia con circa 220.000 abitanti (nel 1742 saranno 315.000)³³, e la terza in Europa dopo Londra e Parigi, lontana da Vienna e anche per questo non semplice da governare.

3. Un'«indecente» violazione di regole

Nell'anno 1726, il catalano conte León Peyri (genero del conte Aguirre, reggente del Consiglio di Spagna)³⁴, uomo di grande astuzia e abilità, quale Segretario di Stato e Guerra del viceré d'Althann con biglietto datato 24 agosto invitava, presso la Segreteria per il 26 dello stesso mese, il reggente del Collaterale, il giurista calabrese Francesco Ventura³⁵ («ministro pontuale»³⁶) –

³¹ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, pp. 454r-470v.

³² Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 8, cons. 8, pp. 30r-41r.

³³ V. C. Petraccone, *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento. Problemi di storia demografica e sociale*, Napoli 1975, pp. 131-133.

³⁴ V. sul punto R. Colapietra, *Vita pubblica e classi politiche del vicereame napoletano (1656-1734)*, Roma 1961, pp. 236 s., 252.

³⁵ Sull'inizio della reggenza di Francesco Ventura, distinguiamo due momenti: l'accesso alla carica (20 maggio 1724), il giuramento con efficacia retroattiva (24 novembre 1725): cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 133, ff. 838-840/ tomo II, ff. 838-840. Durante il dominio austriaco, il reggente Francesco Ventura, *leader* del ministero togato quale sostenitore della politica di Francesco D'Andrea, quindi di Serafino Biscardi e dello zio Gaetano Argento, ebbe un ruolo determinante; v. P. Giannone, *Vita scritta*, cit., p. 154: «e mentr'era a Vienna continuò meco una grande amicizia [...] non vi era settimana che non mi scrivesse delle cose, anche

«un personaggio di primo piano nell'ambito della magistratura» e dalla «brillante carriera»³⁷ –, poiché aveva da partecipargli comunicazioni importanti per conto del viceré³⁸. La convocazione, peraltro avvenuta in un'estate che non appena da un paio di mesi aveva registrato incidenti tra popolo, viceré e Collaterale³⁹, scatenò sdegno e polemica fra i reggenti del Collaterale stesso: fu la scintilla che diede inizio a una discussione a dir poco accesa – tale ci viene rappresentata nei nostri manoscritti – inerente la determinazione degli ambiti di competenza del Consiglio Collaterale e delle due Segreterie del viceré, quella di Stato e Guerra e la Segreteria di Giustizia.

Il dato cronachistico dell'invito, accompagnato dalla descrizione dello scalpore e dell'indignazione che esso aveva suscitato, è ampiamente descritto nella consulta datata 11 ottobre 1726. E, poiché i rapporti tra le istituzioni in parola erano tesi già da molti anni, nel nostro documento i reggenti del Collaterale rappresentavano le ingerenze 'antiche' consumate ai loro danni, nel tempo, da parte delle Segreterie del viceré: intromissioni che negli anni venti del '700 si stavano ulteriormente acuendo. Si trattava di una vera e propria crisi dell'intero assetto costituzionale partenopeo, alimentata da correnti politiche diametralmente opposte: da una parte la strategia filocurialistica del cardinale d'Althann, dall'altra gli interessi e le aspirazioni della più alta magistratura napoletana, appunto il Consiglio Collaterale.

In sostanza, la collaborazione tra le principali espressioni di governo del Regno appariva irrimediabilmente incrinata. Se infatti si storicizza la chiamata del reggente Ventura, il contesto risulta essere quello di un assetto politico-istituzionale che viveva appieno la questione giurisdizionalista di cui si è detto in principio, e che ancora subiva le forti reazioni che la pubblicazione

minute, che accadevano in Napoli»; adde F. Nicolini, *Uomini di spada, di chiesa, di toga, di studio ai tempi di G. B. Vico*, I, Milano 1942, p. 358: «vanitoso»; I. Ascione, *I «Notamenti» del Collaterale*, cit., pp. 173 ss., 175: «insomma, non gli si poteva negare ampia dottrina, preparazione giuridica, eccezionale acume politico». Adde *infra* nt. 36.

³⁶ Il reggente Domenico Castelli vedeva tre classi di ministri: «Buoni, Tristi, Misti»; Francesco Ventura era collocato fra i Buoni, di lui affermava «ministro puntuale, ne mai di lui s'è inteso baratteria, o lordura, ha talento bastante, e si spiega senza esser gran letterato, questo sì non bisogna farlo operar solo»: cfr. ASN, *Casa reale antica*, fa 733.

³⁷ G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata: il supremo magistrato di commercio di Napoli (1739-1746)*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», VIII (2011), pp. 89-124, qui p. 102.

³⁸ Sull'invito rivolto a Francesco Ventura da parte del conte Peyri v. F. Di Donato, *La Segreteria del Regno e Niccolò Fraggianni*, cit., p. 300 nt. 125; R. Ajello, *Il Banco di S. Carlo*, cit., pp. 815, 816; Id., *Il viceré dimezzato*, cit., p. 211; D. Luongo, *Vis jurisprudentiae*, cit., pp. 519-522; I. Ascione, *I «Notamenti» del Collaterale*, cit., p. 176.

³⁹ Su questi, con rinvio alla precedente e essenziale bibl., v. ora R. Colapietra, *Vita pubblica e classi politiche*, cit., pp. 235 ss.

dell'*Istoria civile* di Giannone, scomunicato e rifugiatosi a Vienna nel '23, aveva suscitato negli equilibri di governo (un'uscita editoriale, questa dell'illuminista, peraltro non ostacolata dal cardinale d'Althann, come del resto singolarmente avvenuto pure nel caso, per esempio, delle scritture antinquisitoriali di «un intellettuale di vedute moderne come» Costantino Grimaldi⁴⁰). Lo squarcio storico-giuridico è, indubbiamente, quello in cui il potere ministeriale giungeva alla piena maturazione, tanto da ledere anche il grande prestigio della nobiltà di sangue: una combattuta dialettica tra questi due ordini che ormai era più che palmare⁴¹.

Il conte Peyri così scriveva nell'invito: «que teniendo algunas materias de importancia que conferir con el mandava Su Eminencia avisarselo, para que en esta inteligencia, fuesse â esta Secretaria de Guerra, el lunes 26 del atho mes â la hora que le pareciesse»⁴². Il successivo 26 agosto il reggente Ventura non si recava alla Segreteria come richiesto nell'invito, bensì presso la sede del Collaterale per partecipare alla seduta straordinaria così come calendarizzata nella riunione ordinaria del precedente venerdì 23⁴³. Nel pieno rispetto dei punti all'ordine del giorno, al numero nove, secondo la notizia riportata da Fraggianni⁴⁴, il Ventura sottoponeva il contenuto del biglietto che aveva ricevuto all'attenzione dei membri del consesso; costoro, unanimemente, concordavano nel ritenere che l'invio del biglietto fosse da addurre a un mero quanto indubbio errore da parte della Segreteria, poiché «quando Su Eminencia tiene que comunicar con Ministros del mismo usa la bondad de comunicarselo â voz enderechura, ô por escripto con villete, y si ocurre comunicarles alguna cosa por medio de los Secretarios, estos se confieren â la Casa de los Señores Regentes â comunicarsela, como ha acaezido infinitas vezes». Per tale ragione il Consiglio deliberava la necessità che al biglietto non si desse seguito, anzi che esso fosse 'cancellato': «que se borre del Registro»⁴⁵.

⁴⁰ Così D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., p. 204 e *passim*.

⁴¹ In Francia, viceversa, forse non è inutile osservare, ancor prima dell'Illuminismo si era superata tale dialettica, assimilando la nobiltà di toga a quella di spada. Sul potere del ministero togato interessante il giudizio di Tiberio Carafa: «il Supremo Magistrato, detto Collateral Consiglio, ove la maggior bisogna dello Stato si giudicano, esser composto al dì presente della peggior feccia della plebe, e quali tutti o quasi tutti avendo comprato a denari contanti le cariche, vendono con la giustizia le loro coscienze, et l'onore» (cfr. Società Napoletana di Storia Patria, *ms.* XXI A 23 c. 49).

⁴² Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 466r e 454r con varianti.

⁴³ Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 135, f. 249 / tomo IV, f. 249.

⁴⁴ Ivi, f. 253.

⁴⁵ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, pp. 466r-v e 454r-v con varianti; Österreichisches Staatsarchiv Wien, loc., cit., Korr. Peyri Fz. 188;

Il segreterio Peyri replicava per iscritto, martedì 10 settembre, alle note approntate dal reggente Ventura, e specificava che il biglietto non era stato affatto «expedido por equivocacion», giacché il viceré aveva la «facultad de ordenar semejantes llamadas por la via de estado»⁴⁶ sussistendo una gran mole di incombenze a cui assolutamente egli non poteva adempiere personalmente. Peyri adduceva l'esempio di ben nove magistrati che, nel tempo, si erano recati presso le Segreterie del viceré per conferire con i Segretari, e sosteneva che non per questo il decoro e la dignità dei reggenti fossero allora stati lesi; egli ricordava che finanche i cavalieri del Toson d'oro, primi Baroni del Regno, avevano conferito presso le Segreterie, e puntualizzava che solo per mera cortesia i Segretari privati del viceré, alcune volte, si erano viceversa recati a casa dei reggenti. Pertanto – questa la sostanza della reazione di Peyri –, una sporadica prassi cortese non avrebbe affatto potuto configurare una regola formale di cerimoniale che, al contrario, si sarebbe dovuta istituzionalmente provare: «se devia provar, y justificar que la ida era de officio, y con orden positivo del Virrey en el punto de que la conferencia fuesse precisamente en la Casa del Regente»⁴⁷.

La contestazione del Peyri si concludeva dichiarando l'impossibilità di cancellare l'annotazione della spedizione del biglietto dall'apposito registro-protocollo della Segreteria, dal momento che la richiesta in tal senso appariva senz'altro priva di alcun fondamento «por todos los quales motivos arriva expresados, no encuentra Su Eminencia rason para mandar borrar, ni deve borrarse il citado villete [...] representarse sobre algun fundamento de Real Orden, de alguna cathgorica deliberacion de algun Señor Virrey, ley ô antigua constumbre»⁴⁸.

Alla seduta del Consiglio Collaterale del successivo venerdì 13 settembre, tale replica fu portata a conoscenza dei reggenti e, visto che si riteneva che essa offendesse la dignità dei ministri tutti, si prospettava come necessaria la presenza in Consiglio dei «Capi de Tribunali, che venivano in ciò egualmente toccati»⁴⁹; la questione, dunque, veniva riproposta per il seguente incontro del 16 settembre. A tale adunanza i reggenti Ventura e Mazzaccara esposero la propria opinione e, con l'assenso concorde dei presenti, si decise di sottoscrivere una consulta da inviare all'imperatore, affinché egli si pronunciasse sia, specificamente, sull'increscioso episodio – precisando, perciò, se il conte Peyri fosse titolare del potere di convocare il reggente

⁴⁶ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, pp. 466v e 454v con varianti.

⁴⁷ Ivi, pp. 455v, 469v e 470r.

⁴⁸ Ivi, pp. 470r-v e 456r con varianti.

⁴⁹ Ivi, p. 456r.

Ventura –, sia, più in generale, sulle sfere di competenza delle Segreterie private del viceré.

Tale consulta, datata 11 ottobre 1726, sottoscritta dai reggenti don Tommaso Mazzaccara, don Adriano Lanzina y Ulloa, don Ferdinando Emanuele Alvarez, don Giovan Battista Pisacane, don Alfonso Crivelli, don Francesco Ventura e dal Segretario Niccolò Fraggianni, sarebbe stata portata dal viceré all'attenzione del sovrano. I reggenti, in contemporanea, sostennero che il cardinale d'Althann non fosse tenuto a conoscere il contenuto della relazione stessa («se di ciò dovea formarsene appuntamento a Sua Eminenza mi risposero di nò perche la relazione si dovea fare a dirittura dal solo Collaterale»⁵⁰); di parere contrario si disse il solo Segretario Fraggianni.

Ben più di un anno appresso, poi, il 20 maggio 1728, i reggenti Mazzaccara, Pisacane, Ventura e Fraggianni sarebbero stati firmatari di un'altra consulta in cui, esplicitamente richiamando quella dell'ottobre 1726, riproponevano all'attenzione del sovrano le continue ed estenuanti interferenze nelle competenze del Supremo Consiglio da parte delle Segreterie di Stato e Guerra e di Giustizia⁵¹; intromissioni, peraltro, sulle quali il Consiglio aveva già più volte reclamato presso lo stesso viceré. Un innegabile *fil rouge* legava le due consulte: ovvero il reiterarsi delle rimostranze ministeriali nei confronti delle forti prevaricazioni delle Segreterie private del viceré, e la richiesta di un intervento dell'imperatore, non più procrastinabile, per dirimere esaustivamente la generale controversia.

Nella consulta dell'11 ottobre del '26 era stato evidenziato come l'invito rivolto al Ventura avesse attentato «non solo all'autorità, ma anche al decoro del Magistrato più sublime di questo Regno»⁵². La pretesa del Peyri poteva definirsi 'semplicemente' «mostruosa»⁵³ in quanto il re Ferdinando III, nell'istituire il Consiglio Collaterale quale «supremo Senato»⁵⁴, lo aveva di fatto collocato all'apice nella gerarchia ministeriale; i reggenti, in qualità di giureconsulti, dovevano coadiuvare l'agire del viceré, mentre il Segretario di Guerra rimaneva invece un semplice «domestico dell'Illustre Viceré» e certo «non [...] Ministro» del sovrano⁵⁵.

D'altra parte, nella loro relazione, i reggenti sottoponevano all'attenzione del principe pure la considerazione che dei nove esempi citati dal Peyri di

⁵⁰ Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 135, f. 385 / tomo IV, f. 385.

⁵¹ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 8, cons. 8, pp. 39v, 40r-v.

⁵² Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 456v.

⁵³ Ivi, p. 464v.

⁵⁴ Ivi, p. 457r.

⁵⁵ Ivi, p. 457v.

ministri recatisi presso le Segreterie del viceré solo in cinque casi erano stati indicati gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti: il reggente Andrea Guerrero nel 1700, il reggente Gregorio Mercado nel 1701 e il reggente onorario Lorenzo Giordano nel 1720 (questi ultimi coinvolti ciascuno due volte)⁵⁶. E anche se è vero che le anzidette Segreterie, nell'archiviare gli atti d'ufficio, non seguivano affatto un ordine preciso, e dunque che l'intera attività protocollare risultava assolutamente confusionaria («ne' registri di queste segreterie invano ricercherai ordini di materie, e nomenclatura esatta e corrispondente alla qualità degli atti quivi notati. Tanto negletta è sovente la ragione dell'ordinamento serbato in questi registri da' segretarii, che, come agevolmente scorgesi dal nostro elenco, dir non sapresti perché mai un *mandato*, un *ordine*, un *viglietto*, un *dispaccio*, qualunque si vegga registrato in un volume piuttosto che in un altro»⁵⁷), era altrettanto vero però che comunque doveva trattarsi di una circostanza certamente nota al conte Peyri. Questi, infatti, forse proprio per prevenire un'eventuale illazione circa l'inesistenza degli esempi da lui adottati, aveva finanche fatto apporre in calce agli esempi stessi una dichiarazione di conformità di essi agli originali posseduti dall'ufficio: «Concuerdan con sus Registros Originales, que se conservan en este Real Archivo, de que certifico Io Don Domingo Fernandez Palomeque de Zevallos Archivarario Proprietario del por Su Magestad»⁵⁸. In ogni caso, di seguito, i reggenti ponevano l'accento sull'irrisorietà quantitativa degli esempi menzionati da León Peyri; si sarebbe trattato di una esemplificazione quasi risibile solo a voler considerare gli unici tre nominativi ricordati e, assieme, il lunghissimo lasso temporale intercorso dalla lontana istituzione della figura del viceré fino alla recente data della convocazione del Ventura: addirittura «quasi due secoli»⁵⁹.

Inoltre, i sottoscrittori della consulta sottolineavano al sovrano che uno dei suoi predecessori, Filippo III (IV di Spagna), con dispaccio del 1636 diretto al viceré Manuel de Acevedo conte di Monterrey, aveva finanche vietato riunirsi nella sede della Segreteria di Guerra ritenendo la cosa addirittura «indecente»⁶⁰; ancora, essi ricordavano pure un invito verbale rivolto dal Segretario del viceré, il marchese di Cavanillas, al Segretario del Regno, e di come costui si fosse risentito «aspramente» (come è «notorio»⁶¹), tanto che avrebbe rilevato

⁵⁶ Ivi, pp. 459r e 467r-v.

⁵⁷ F. Trinchera, *Degli Archivi Napolitani*, cit., p. 309.

⁵⁸ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 467v.

⁵⁹ Ivi, p. 459r.

⁶⁰ Ivi, p. 464r.

⁶¹ Ivi, p. 464v.

che giammai era stata emanata una disposizione atta a riconoscere al Segretario di Guerra il potere di convocare il Segretario del Regno.

4. *Reggenti e Segretari: frizioni tra uffici*

Dal brevissimo *excursus* riguardante la chiamata di Francesco Ventura da parte del conte Peyri e dalla conoscenza delle dinamiche sottese agli accadimenti puramente cronachistici, emerge in maniera netta il contrasto tra i reggenti e i Segretari privati del viceré. I primi, ‘acclarata’ la superiorità dello *status* ministeriale, ritenevano di poter essere convocati solo verbalmente dal viceré o, in alternativa, con biglietto scritto dallo stesso, oppure potevano essere chiamati dai Segretari privati di quest’ultimo, ma solo a condizione che costoro si portassero personalmente presso le abitazioni dei reggenti; i secondi, invece, reputavano pienamente legittima la convocazione di un reggente presso gli uffici della loro Segreteria.

I reggenti, nel sostenere la loro tesi, ricordavano che lo strapotere delle Segreterie era risalente già al tempo di Filippo I (II di Spagna), quando nell’anno 1558 (col viceré Juan Manrique de Lara) l’allora Segretario del Regno, Giovanni Soto, aveva portato all’attenzione del sovrano i pregiudizi che continuamente egli era costretto a subire, appunto, da parte delle Segreterie del viceré⁶². Sempre nella consulta del 1726, i ministri rievocavano tante altre contingenze comprovanti le ingerenze da parte della Segreteria di Stato e Guerra e di Giustizia⁶³, e nella consulta del 1728, parimenti, ricordavano svariati esempi di prevaricazioni, in specie in materia di affari di giustizia⁶⁴.

La ‘linea difensiva’ della parte ministeriale era corroborata dalla disposizione normativa rappresentata dalla Prammatica XI sotto la rubrica *De Officio Secretarii a libellis...*, del 18 giugno 1629⁶⁵ (il viceré era Antonio Álvarez di Toledo, duca d’Alba), la quale ai numeri 3 e 4 delineava dettagliatamente i

⁶² Ivi, p. 460r.

⁶³ Ivi, *passim* ma spec. pp. 462v e 463r.

⁶⁴ ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 8, cons. 8, *passim* ma spec. p. 32r.

⁶⁵ Prammatica, com’è noto, è termine di derivazione tardoantica (*pragmaticum*, *pragmatica*, *sanctio p.*), e indicava un documento normativo in certo qual senso ‘anfibo’, a metà tra *lex generalis* e il provvedimento *specialis*; basti v. sul punto P. Kussmaul, *Pragmaticum und lex. Formen spätromischer Gesetzgebung 408-457*, Göttingen 1981. Durante il vicereame napoletano, essa è un dispositivo espressione della volontà del re o del viceré; le prammatiche emanate da quest’ultimo necessitavano del solo parere del Consiglio Collaterale e non del Parlamento e dei Sedili.

compiti del Segretario del Regno e al numero 5 quelli dei Segretari privati⁶⁶: costoro non erano autorizzati alla spedizione di alcun atto, poiché la Cancelleria del Regno era l'unico soggetto deputato a espletare tale compito. I reggenti, peraltro, indicavano altre carte reali – datate rispettivamente 1 maggio 1566, 28 luglio 1581, 29 maggio 1583, 20 settembre 1608, 19 luglio 1610 –, tutte redatte a seguito delle prementi istanze del ceto ministeriale, e tutte volte a ribadire sempre e solo i compiti specifici delle Segreterie del viceré, tanto che si potrebbe ritenerle copia, almeno per il contenuto, l'una dell'altra. Il richiamo specifico a una di esse, quella datata 13 giugno 1629, prodotta durante il regno di Filippo III (IV di Spagna), appare particolarmente interessante⁶⁷. La prescrizione in essa contenuta, ovvero che qualsiasi biglietto inviato dalle Segreterie del viceré andava sottoscritto da quest'ultimo pena la nullità dell'atto stesso, costituì poi, infatti, parte integrante del dispositivo normativo della Prammatica XII (rubrica *De Officio Secretarii a libellis...*), del 15 giugno 1631: questa avrebbe esplicitamente prevista la nullità di tutti gli atti che fossero stati curati da funzionari diversi da quelli appartenenti alla Cancelleria del Regno⁶⁸.

Ancora un esempio fra i tanti allora messi testualmente a partito e, rispetto ai casi 'lontani' citati dai reggenti, assai cronologicamente più vicino alla data di stesura delle due consulte trascritte qui di seguito, è la cedola reale del 27 giugno 1722. Essa era la risposta del sovrano, per quel poco che ci dice la fonte, alla vicenda rappresentatagli del duca e della duchessa di Caprigliano, al cui indirizzo la Segreteria di Giustizia, pur non essendone legittimata, aveva inviato un ordine di comparizione; in essa Carlo VI aveva significativamente appuntato: «para que de que adenante no se vea repetido abuso semesantes, ne la Vicaria, como se lo mundo y encargareis con toda precision en caso de contravencion esta tan precisa refla, y Reales Ordenes que la prescriben dexe

⁶⁶ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., p. 251 (nn. 3, 4, 5): «il Secretario abbia a tenere, guardare, e conservare tutte le lettere, cedole, mandati, privilegi...»; «e ch'egli, e non altri abbia da fare, e far fare le risposte di dette lettere, e dispacci...»; «i Secretarj de' Vicerè *qui pro tempore erunt*, non si possono intromettere alla spedizione di memoriale alcuno, tanto di giustizia, come di grazia, governo, e di qualsivoglia altra sorta di negozj...». Tali disposizioni sono richiamate dalla consulta dell'11 ottobre 1726, cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 460v.

⁶⁷ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, pp. 460v e 461r.

⁶⁸ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., p. 258 (n. 13): «Ordiniamo, e comandiamo [...] che tutti i dispacci si facciano per la Real Cancelleria [...] quelli, che si faranno contro la forma di detti Reali ordini [...] sieno nulli, ed invalidi». Cfr. la consulta dell'11 ottobre 1726, ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 30r.

de cuplir con la obligacion que las mismas la imponen de replicare á tales ordenes, o villetes de Secretarias»⁶⁹.

Nel controbattere all'articolato *dossier* del ceto togato – una sorta di vero e proprio impianto probatorio difensivo –, la parte avversa affermava che la spedizione dei dispacci o di qualsiasi altro atto attraverso la Cancelleria avrebbe comportato «molta spesa, e gravi pregiudizj alle parti» oltre che spreco di «tempo»⁷⁰, e che appunto il Collaterale di certo non disponeva dell'agio sufficiente pure per tali oneri secondari, oberato com'era dal lavoro necessario ad affrontare le molteplici questioni sottoposte alla sua attenzione. Pertanto, i Segretari del viceré reputavano che l'invio dei documenti di cui si discuteva per il tramite dei propri uffici avrebbe ovviato a più d'una criticità, tutte specificamente individuate: avrebbe evitato grandi dilazioni temporali⁷¹; avrebbe ridotto i costi pubblici, come pure quelli dei privati, poiché le spese sarebbero state maggiori ove mai la spedizione fosse avvenuta tramite la Segreteria del Regno⁷²; avrebbe agevolato il Collaterale, vista la sua strutturale carenza di tempo disponibile⁷³.

Naturalmente, le motivazioni delle Segreterie del viceré venivano puntualmente contestate dai reggenti perché, secondo il loro parere, destituite di rilevanza sia in fatto sia in diritto. Su tale ultimo punto, peraltro, i reggenti rimarcavano il subdolo intento dei Segretari del viceré sostanzialmente volto a trasformare una semplice prassi, del resto contraria alle disposizioni normative, in una regola giuridicamente legittimata⁷⁴.

In realtà, le due Segreterie intendevano offrire una lettura delle loro ripetute interferenze come un gesto finanche 'altruistico', diretto cioè a lenire le grandi 'fatiche' ordinariamente affrontate dal Collaterale; e tuttavia, anche ciò supposto come veridico, non può non affermarsi che i Segretari del viceré coscientemente, potrebbe dirsi quasi dolosamente, trasgredissero le regole di diritto, ponendo così in essere un comportamento *contra leges*. D'altronde, la stessa motivazione articolata nei tre punti di cui non appena si è detto esprimeva davvero, e in maniera smagata, la prova inconfutabile dell'obiettiva carenza di titolarità giuridica dell'agire delle Segreterie e, forse, rappresentava un maldestro tentativo, per qualche verso persino risibile, di far eventualmente

⁶⁹ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 463r.

⁷⁰ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 8, cons. 8, pp. 35r, 38r, 39v.

⁷¹ Ivi, pp. 37r e s.

⁷² Ivi, p. 38v; v. anche *supra* nt. 70.

⁷³ Ivi, p. 39v.

⁷⁴ Ivi, pp. 36v e 37r.

passare la propria (non richiesta) disponibilità quale esimente per un comportamento inadeguato.

In tale cornice istituzionale conflittuale, non si può non collocare pure quella ch'era la competenza specifica del Segretario del Regno, anch'essa oggetto di scontro con le Segreterie private: un argomento talora materia d'una contesa non sempre ai margini di quella consueta tra i reggenti del Collaterale e le Segreterie del viceré. Questo è il motivo per il quale si può affermare con certezza che lo scafato Niccolò Fraggianni, pur non essendo l'estensore della nostra seconda consulta, quella del 1728 né, peraltro, di quella del '26 – è difatti subito evidente la stesura della stessa per altra mano –, appuntava di proprio pugno in coda al documento, in quattro sintetici *capita*, i motivi addotti dalle Segreterie a giustificazione del proprio operare: «che non è giustizia la spedizione per Cancelleria» (non essendo questa la sola competente all'operazione); «che si cagiona dilazione» (il procedere della Cancelleria comportava allungamento dei tempi); «spesa e pregiudizj alle parti» (doveva prevalere l'interesse a contenere costi di giustizia e danni degli interessati); «al Collaterale manca il tempo» (il Consiglio non disponeva di agio sufficiente per tutte le incombenze necessarie)⁷⁵.

È indubbio come dalla lettura dei manoscritti – piacevole per il contesto emergente benché gravosa se non, a tratti, finanche ostica per la qualità della grafia –, nella forte dialettica tra i due organi istituzionali, Consiglio Collaterale e Segreterie private del viceré, emerga spesso, appunto dai verbali dei *Notamenti* e nelle *Consulte*, immediata e spiccata, la personalità del Segretario del Regno Fraggianni, talora con commenti espliciti, opportune chiose, sapide osservazioni. Per esempio, giusto nel riportare quanto detto da Francesco Ventura nella seduta del Collaterale del 16 settembre 1726, ossia che «il solo Segretario del Regno era ministro»⁷⁶, Fraggianni intendeva velatamente sottolineare come la competenza della propria carica fosse di certo più ampia rispetto a quella dei Segretari privati, i cosiddetti *a secretis scriniorum*. Ancora, nella consulta del 1726 (il Fraggianni appare solo tra i firmatari), nel richiamare l'attenzione del sovrano su un episodio riguardante il cerimoniale della visita in Vicaria, in occasione del Santo Natale, del cardinale Wolfgang von Schrattenbach (viceré dal 1719 al 1721), nel suo racconto l'estensore verbalizzava che i ministri si erano seduti in base al proprio rango, mentre i Segretari del viceré erano rimasti in piedi, annotando peraltro assai diligentemente, e di sicuro con maliziosa *nonchalance*, come pure il Segretario del Regno fosse rimasto seduto così come avevano fatto i ministri⁷⁷.

⁷⁵ Ivi, p. 43r.

⁷⁶ Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 135, ff. 379-380 / tomo IV, ff. 379-380.

⁷⁷ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, pp. 457v, 458r. Sull'importanza delle regole

Effettivamente, non sono pochi gli episodi che testimoniano come la carica di Segretario del Regno fosse anch'essa parte del conflitto di potere che vedeva partecipi le Segreterie del viceré. Tra i casi enumerati nella consulta dell'ottobre 1726, per esempio, si ricordava l'invito fatto dal Segretario del Regno, e nella medesima consulta si rammentava la dichiarazione del consigliere Fiorillo⁷⁸: costui, Segretario del Regno per ben diciassette anni, aveva affermato che mai egli era stato convocato dal Segretario di Stato e Guerra, e che comunque, in tale ultimo ruolo da lui a lungo ricoperto, mai aveva preteso di chiamare a sé un Segretario del Regno; infine, egli aveva puntualizzato che certo non rammentava, durante l'espletamento di tali mandati, il caso di un solo reggente che, invitato, si fosse recato presso le sedi delle Segreterie private del viceré.

Come che sia – e prima di sintetizzare l'intera vicenda che finora, perché legata al ritmo 'rapsodico' dei manoscritti, è stata delineata in maniera forse discontinua –, vale senz'altro la pena di effettuare una notazione non irrilevante solo a voler considerare l'attività svolta dagli estensori e annotatori delle consulte che qui si trascrivono. La presenza quasi costante del Segretario del Regno in situazioni di frizione tra il ceto ministeriale e i Segretari del viceré indurrebbe probabilmente ad affermare, magari non errando, che la partecipazione di Niccolò Fraggianni alle sedute del Collaterale forse non si concretizzava solo come la mano estenditrice dei verbali o delle consulte, ma anche come la mente di chi, nell'intento di sottolineare il proprio ruolo e affermare il proprio prestigio, solleticava lo sdegno dei reggenti nei confronti dello strapotere delle due Segreterie.

Sin qui, dunque, i diversi argomenti delle parti interessate dalla nostra vicenda, alcuni dei quali corredati, per così dire, da una sostanza giuridica tale da consentire di affermare che se il Segretario del Regno, di rango inferiore rispetto al reggente del Collaterale, non poteva certo essere convocato dal Segretario del viceré, quest'ultimo non era comunque assolutamente legittimato a chiamare un reggente presso la sua Segreteria. Forse, lette le molteplici argomentazioni, note e repliche condensate nei manoscritti dalle parti in causa, una sintesi della vicenda nel suo insieme può trovare il suo *focus* nel modo che segue:

cerimoniali nel Regno di Napoli v. A. Antonelli (cur.), *Cerimoniale del vicereame spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717*, Soveria Mannelli 2012; Id. (cur.), *Cerimoniale del vicereame austriaco di Napoli 1707-1734*, Napoli 2014; Id. (cur.), *Cerimoniale del vicereame spagnolo di Napoli 1503-1622*, Napoli 2015; Id. (cur.), *Cerimoniale dei Borbone di Napoli 1734-1801*, Napoli 2017; A. M. Rao (cur.), *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, Napoli 2020, ivi ampia bibl.

⁷⁸ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 465r.

a) dal Collaterale veniva contestato il *quomodo* dell'invito, in sostanza la forma, quindi la stessa legittimazione del Segretario di Stato e Guerra a includere tra le proprie facoltà quella di convocare un reggente⁷⁹;

b) il biglietto del contendere offendeva e sminuiva non già la persona di don Francesco Ventura, bensì la figura del reggente, e quindi la dignità e l'autorità dell'intero Consiglio Collaterale;

c) nel complesso, per il tramite dell'individuazione delle sfere di competenza, si intendeva definire l'ordine gerarchico dei tre organi istituzionali, Consiglio Collaterale, Segretario del Regno, Segreteria di Stato e Guerra e di Giustizia, e così porre fine a tutti gli abusi verificatisi tra gli stessi⁸⁰;

d) il Collaterale chiedeva che si cassasse dal registro protocollare l'annotazione del biglietto perché questa, non solo avrebbe costituito un pericoloso precedente (una sorta di sentenza emessa in deroga ai principi di diritto), ma avrebbe anche rappresentato un riconoscimento seppure implicito di un potere, anche soltanto consuetudinario, delle Segreterie.

5. *L'attento e ponderato intervento sovrano*

Il 16 febbraio del 1729 Carlo VI (sovrano, come sappiamo, dall'ecclettica formazione culturale, con molteplici interessi politici europei, autore di pragmatici interventi fiscali e di singolari intraprese economiche⁸¹),

⁷⁹ Nell'Antico Regime, com'è noto, l'osservanza di regole di etichetta e di precedenza era sovente oggetto di discussione tra gli organi di governo; esse, sul piano rappresentativo, rispecchiavano i veri rapporti di potere, perciò per i detentori di quest'ultimo erano di fatto sacrosante e dovevano essere applicate rigorosamente. Ciò detto, si potrebbe ipotizzare che il difetto di forma in parola sia forse stato eccessivamente enfatizzato proprio perché la tensione tra i due organi era ormai al limite; come attestano le nostre due consulte, e come si è detto, le ingerenze degli *a secretis scriniorum* non nascevano giusto agli inizi del '700, ma addirittura risalivano almeno al 1558.

⁸⁰ In relazione all'invio del biglietto vi è chi, nell'interpretare le «parole di Ventura» pronunciate alla seduta del Collaterale del 16 settembre 1726, ha sostenuto che la «contrapposizione di rango» fu «piuttosto tra il segretario di guerra e il Segretario del Regno, che tra il segretario di guerra e il reggente»: F. Di Donato, *La Segreteria del Regno e Niccolò Fraggianni*, cit., p. 300, nt. 125. Quanto letto nelle consulte, al contrario, in specie l'esuberante esemplificazione che è in esse, depone di sicuro per una più estesa conflittualità tra gli organi del vicereame.

⁸¹ Nonostante l'opinione della storiografia, scarsamente positiva sulla personalità di Carlo VI (spesso ricordato solo per la Prammatica Sanzione del 1713, che tentava di risolvere un persistente problema successorio: su questo, in generale, v. ora *suo loco* M. Verga, *Alla morte del re. Sovranità e leggi di successione nell'Europa dei secoli XVII-XVIII*, Roma 2020), fornisce la misura dell'episodica determinazione politica di questo sovrano, per es., l'indizione nel

determinato a porre fine in modo risolutivo alla *querelle* sorta il 24 agosto di due anni e mezzo prima, redigeva un dispaccio ritualmente notificato alle autorità del Regno di Napoli affinché ottemperassero alle disposizioni ivi previste. Si trattava di un atto regolamentare, esternazione della volontà sovrana, decisivo sia per acclarare la sussistenza o meno della titolarità giuridica del conte León Peyri a convocare il reggente Francesco Ventura, sia per comporre la controversia che si trascinava tra la sfera di competenza dei reggenti del Collaterale e quella delle Segreterie private del viceré per i ripetuti sconfinamenti perpetrati da queste ultime a danno dei primi. Non va dimenticato, infatti, come la consulta del 20 maggio 1728 aveva esordito con la narrazione di tali ingerenze, consumate in spregio del contenuto delle prammatiche rubricate *De Officio Secretarii a libellis...* e di altri ordini reali: si trattava di interferenze che i sottoscrittori della seconda relazione reputavano essere la causa di un «disordine [...] arrivato all'estremo», uno stato di cose non più tollerabile, tale che l'intervento del sovrano non appariva più procrastinabile, tanto che era stato assolutamente indispensabile ricorrere alla «sovrana sapienza»⁸².

Alla seduta del Collaterale del 22 marzo 1729 veniva data lettura del dispaccio imperiale⁸³.

Carlo VI, dopo un attento esame delle ragioni di tutte le parti interessate come esposte nelle consulte, nell'atto di risposta prescriveva anzitutto, per il futuro, la modalità d'esecuzione di una eventuale convocazione, qualora per comprovate esigenze istituzionali il viceré intendesse invitare un reggente: «ordina al signor conte d'Harrach che occorrendogli di chiamare alcun Regente con biglietto di Segreteria, lo faccia colla sola espressione di ordinarli che venga al quarto di Sua Eccellenza perche ha da parlargli. E che ritrovandosi nell'anticamera il Regente, il Segretario di Guerra assista nella medesima a comunicargli il negozio che ci sarà, o pure che il Signor Viceré faccia insinuare al Regente che cadi alla Segreteria ad esaminarlo, e spiegar il suo parere per la maggior comodità che quivi terrà di vedere e considerar le scritture». Il re precisava che tale procedura sarebbe rimasta l'unica formalmente valida da adottare: «questo stesso, incarica Sua Maestà che si

Ducato di Milano, nel 1714, di un censimento generale su base geometrico-particellare volto a consentire una tassazione perequata che avrebbe dovuto coinvolgere anche i nobili e gli ecclesiastici, fino ad allora esclusi o, comunque, privilegiati; sul punto, sintetico ma chiarissimo, v. recenziore S. Di Filippo, *Dai catasti al catasto. Dalla legge Messedaglia al 2000*, in A. Catizzone, S. Di Filippo (curr.), *Un tesoro ritrovato. Dal rilievo alla rappresentazione*, Roma 2016, pp. 30-47, qui p. 32.

⁸² Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 8, cons. 8, p. 40v.

⁸³ Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, ff. 392-394 / tomo IX, ff. 392-394.

pratici da ora avanti da Signori Viceré successosi, al qual fine, vuole che si conservi questo dispaccio»⁸⁴.

Di seguito, tuttavia, nel testo reale si contestava al Consigliere Ventura (personaggio che già in passato, per la controversa reputazione, aveva suscitato l'attenzione del sovrano forse interessato a ben comprendere con chi davvero avesse a che fare⁸⁵) il comportamento assunto dopo la ricezione dell'invito: del reggente veniva criticata la violazione di 'regole di precedenza' strettamente connesse alla gerarchia delle cariche istituzionali. Ventura, come s'è detto, dopo aver ricevuto l'invito aveva ritenuto opportuno, appena due giorni dopo la data di sottoscrizione del biglietto di convocazione, portare a conoscenza del consesso cui apparteneva, nella seduta straordinaria del Consiglio Collaterale del 26 agosto (1726), il fatto che ormai lo coinvolgeva. Tale condotta, per l'imperatore, era stata superficiale tanto quanto errata; il reggente, prima di ogni altra cosa, avrebbe dovuto interpellare il viceré d'Althann, suo diretto superiore, e sottoporgli il difetto di forma della chiamata stessa: un passaggio obbligato, questo, una *conditio sine qua non* per l'ammissibilità di qualsiasi eventuale azione futura.

Il sovrano, al tempo stesso, andando al di là della valutazione della condotta delle parti strettamente in causa – e perciò effettuando una precisa opzione di tipo giuridico-politico –, censurava pure il comportamento del cardinale d'Althann: costui, infatti, avrebbe tenuto un atteggiamento affatto reprovabile per come (non) aveva gestito l'intera vicenda, e massime gli si contestava una condotta di fatto omissiva. Il viceré, invero, organo gerarchicamente sovraordinato al reggente, avrebbe avuto il dovere di redarguire il Consigliere che, forse per un atteggiamento supponente, anziché

⁸⁴ Ivi, f. 393.

⁸⁵ L'esistenza di giudizi discordanti sulla personalità del reggente Ventura (v. *supra* ntt. 34 e 35) indusse l'imperatore Carlo ad affidare al reggente marchese Ludovico Paternò il compito di investigare e poi relazionare. Questi avrebbe dichiarato: «non si può negare, che abbia egli a sufficienza tutte quele qualità, che si richieggono in un reggente, cioè una mente vasta, una bastante notizia delle materie appartenenti al Governo, e alle materie giurisdizionali»; è sì vero che è di un «naturale alquanto austero» [contegno], ma per coloro che vogliono nel ministro un «portamento più dolce, e più condiscendente», ragion per cui le critiche sarebbero state di una «soverchia caricatura»: cfr. ASN, Casa reale antica, fa 733. Testimonianza della buona considerazione che la monarchia aveva del reggente Ventura è certo l'interpello reale rivolto a costui circa l'avvio di una fabbrica setaria nel Regno di Napoli (1748); cfr. BNN sez. *ms.* X F 72, c. 46: «il mezzo più adatto a promuovere il commercio del suo Stato sia l'erezione della Compagnia», e che «per incoraggiare tutti a concorrere ad una si fatta Compagnia» era fondamentale la «sua clemenza inclinata a concedere per ora Grazie, e Privilegi per l'utile publico della Nazione»; v. R. Ajello, *Tra Spagna e Francia. Diritto, istituzioni, società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Napoli 1992, p. 32 ss.

ricorrere al suo superiore per i vizi formali di un atto che lo riguardava, aveva ritenuto opportuno coinvolgere i membri dell'intero supremo Consiglio. Nella lettera reale si faceva testualmente notare al viceré di non aver evidenziato «la repressibile mancanza nella quale quegli [Ventura] incorse»; il re, con valutazione giuridicamente ineccepibile e politicamente assai apprezzabile, riteneva che la condotta inappuntabile di qualsiasi funzionario comportasse da un lato obbedienza ed esecuzione «agli ordini di chi governa», ma che dall'altro fosse comunque imprescindibile riconoscere al soggetto in questione la libera facoltà di sollevare «nel medesimo tempo il difetto di formalità, o contrarietà»⁸⁶.

La decisione di Carlo VI rappresentava certamente il risultato di una gestazione lenta e oculata. Egli era arbitro di una partita importante quale organo *super partes* chiamato a dirimere una controversia che vedeva contrapposte due precise posizioni istituzionali: da una parte i reggenti, la cui collocazione pubblica egli stesso riteneva «*culmen dignitatum* ne privilegio»⁸⁷, e dall'altra i Segretari del viceré che, per disposizioni delle Prammatiche, rimanevano dei semplici 'passacarte' del medesimo viceré.

In ogni caso, un dato che sollecita l'attenzione dello studioso è il considerevole lasso di tempo intercorso tra l'invio della prima consulta, sottoscritta l'11 ottobre 1726, e il dispaccio reale stesso, datato ben oltre due anni dopo; un arco temporale, questo, oltretutto intervallato dall'altra consulta, quella del 20 maggio 1728, che peraltro risaliva comunque a più di otto mesi prima della redazione del dispaccio di Carlo VI. Un dato, quello temporale, che probabilmente non era solo conseguenza d'una mera riflessione formale degli uffici regi, magari giustificabile con la gran mole dell'operare sovrano, ma che forse era anche il portato di una ponderata valutazione politica se, in ciò confortati proprio dal contenuto del dispaccio, lo si rapporta alla situazione istituzionale del vicereame. Il momento in cui il dispaccio arrivava, all'inizio del 1729, era infatti quello in cui il cardinale d'Althann già non era più viceré da un paio di mesi. Invero, dal dicembre 1728, dopo un intermezzo occupato da Joaquín Mendoza cardinale d'Almahara, gli era subentrato il cardinale Raymund d'Harrach, persona notoriamente meno ambiziosa dei suoi predecessori: e costui, anche accordando protezione all'ala progressista del nuovo ceto civile (per esempio a Costantino Grimaldi), sarebbe utilmente riuscito a mitigare la compatta opposizione dei togati nei confronti del potere vicereale.

In definitiva, se si tiene conto che la figura del viceré era per potere e funzioni superiore nella scala istituzionale rispetto a quella del reggente e che

⁸⁶ Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, f. 394 / tomo IX, f. 394.

⁸⁷ Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 4, cons. 15, p. 465r.

proprio dal governo viennese, a suo tempo, era stato impartito l'ordine a d'Althann di rimodulare, in un certo qual senso, il peso politico dei togati, non si può non riconoscere come 'le soperchierie' praticate dalle Segreterie (e dunque la crisi del 1726-27) costituissero indizio evidente del reale conflitto esistente nella struttura del territorio, ovvero tra i due vertici, il Collaterale e il viceré. Appare quanto mai opportuno, perciò, il 'ritardo politico' della risposta del re: se è vero che egli avrebbe trovato legittime le lamentele dei reggenti e infondata, e formalmente sbagliata, la pretesa del Segretario don León Peyri di convocare un reggente, è altrettanto vero che solo se tale decisione fosse stata letta un paio di anni prima, nel diverso e aspro contesto politico, di certo essa sarebbe sembrata volta a sminuire i poteri del viceré, poiché era innegabile che le Segreterie di Stato e Guerra e di Giustizia rimanevano pur sempre uffici facenti capo al viceré medesimo.

La decisione di Carlo VI, dunque, sembrerebbe rivelare l'atteggiamento di chi, con spiccato spirito di mediazione, in qualche modo stabiliva di alternare torto e ragione tra le parti in disputa. L'imperatore, in buona sostanza, oculatamente aveva preferito attendere i tempi più opportuni al fine di ridefinire gli assetti politico-istituzionali nel proprio vicereame.

Le Consulte originali

ASN, Consiglio Collaterale, *Consulte originali*, volume 4, consulta 15, pp. 454r-470v⁸⁸:

«Proteste perché la segreteria di guerra, invitando uno dei reggenti presso di sé per conferire, ha offeso la dignità del consiglio stesso. Rivendicazione dei propri diritti. 1726»⁸⁹.

[454r] Sacra Cesarea Cattolica Maestà

L'obbligo indispensabile, in cui Vostra Maestà ci ha costituiti di conservare le cariche nello intiero della lor degnità, sicome dalla sua Sovrana clemenza ci sono state confidate, ne spinge ad umilmente passare alla sua Sovrana notizia, come à questo Regente Don Francesco Ventura fu dalla Secretaria di Guerra indirizzato à 24 del passato Agosto Biglietto del tenor seguente: Doviendo comunicar à Su Señor de orden del Cardinal mi Señor algunas materias de importancia, me manda Su Eminencia avisarselo para que en esta inteligencia venga à esta Secretaria el lunes 26 del corrente à la hora que le pareciere.

La novità di questa chiamata, che attaccava non già la sua sola particolar persona, ma il corpo intiero del Collaterale, non avendosi potuto senza carico dissimular da questo Ministro, mosso lui à parteciparne noi tutti nel Collaterale de 26, ove uniformemente s'appontò di rispondere, come si eseguì in questi moderati termini.

Ha parecido que se bien se ve haverse dirigido este villete por equivoco de la Secretaria à uno de los Señores Regentes de esse Consejo Colateral puoes cadauno save que quando Su Eminencia tiene que comunicar con Ministros **[454v]** del mismo usa la bondad de comunicarselo à voz en derechura, ò por escripto con villetes si occorre comunicarle alguna cosa por medio de los Secretarios, estos se confieren à la Casa de los Señores Regentes á

⁸⁸ Nell'indice/elenco numerato «Indice de las Consultas del ano 1726», che precede le consulte del vol. 4, questo documento è così riassunto al n. 15: «Otra perteneziente à la llamada que Secretario, de Guerra hizo con villete al Regente Ventura».

⁸⁹ Nelle due seguenti trascrizioni tutte le abbreviazioni presenti nei manoscritti sono state sciolte.

Le parole trascritte in corsivo sono presenti, negli originali, lungo i margini; talora esse sono interlineate, a volte appaiono in calce.

La numerazione delle pagine di ciascuna consulta, apposta sugli originali con inchiostro grasso, è qui regolarmente riprodotta tra parentesi quadre.

comunicarsela, como ha acaezido infinitas vezes, assi con aquellos que presentemente logran la honra de sentarse en esse Consejo Colateral, como con los passados. Sin empargo, por que el quedar registrado un semejante villete, aunque espedido por equivoco (como certamente se supone) no es razonable ne proprio, por esto se ha estimado el suplicar à Su Eminencia se sirva de ordinar que se borre del Registro.

Ma quando credeamo, che questa nostra risposta avesse fatta la dovuta impressione, ci venne dalla Secretaria in data de 10 del passato Settembre una ben lunga replica, che stimiamo indispensabile inserirla à disteso.

Digo à Su Señor que el mencionado villete no se ha espedido por equivocacion, se no en seguela de la inconcusa practica, y estilo de la Secretaria, pues nadie ha dudado, ne disputado que los Señores Virreyes tengan la facultad de ordenar semejantes llamadas por la via de estado para comunicar con su Secretario las dependencias que ocurren del Real Servicio, considerandose este como voz del representante, y conducto proprio de dar el curso a los negocios, à que no pudiere acudir su propria persona: Prueba constante de ello es, que la distincion que se [455r] halla prescritta en la officina para llamar à los Señores Regentes en las ocurencias del servicio de Su Magestad à la Secretaria, consiste en que se por medio de villete y no por medio de un Alabardero de Palacio, como se execuda con los demas Ministros, segun lo califican las nueve adsuntas copias, que se remiten las quales por accidente sin ojear muchos libros, se han encontrado registrados por semejantes villetes, por contener materia insubstantial, y no controverdida solian no registrarse y de ellas se observa que se dirigeron à Señores Regentes y Cavos de Tribunales, à cuja graduacion, autoridad, buen concepto, y estimacion, que con sus elevadas prendas se supieron grangear, se aggraviaria si se presumiera que Ministros tan condignos y bien acreditados no se hallavan noticiosos de sus regalias, y de lo que por sus empleos les pertenezia ò que quisteran contro su mismo decoro faltar à su obligacion en obedecerlos, y si bien se nota el contexto de los referidos villetes, se reconozera que el que se hizo al Señor Regente Ventura no es en nada de semejante a los exemplares, antes bien de maior urbanidad. Ni tampoco han resistido el concurrer à la Secretaria en forma de juntas para trattar materias muy graves, y arduas del servicio en virtud de insinuacion de los Señores Virreyes los primeros Ministros Militares, Togados y Politicos, que han sido combocados á tal fin sin eximirse de ello el general comandante de las Armas, ne [455v] han hallado el mas minimo reparo los Señores Grandes de España, Cavalleros del Toson, Primeros Barones del Reyno, Ministros extrangeros, y demas Personas de la mayor authoridad, y graduacion de todos estados en conferir en la Secretaria con los Secretarios las materias, que se han ofrecido, mediante

comission, y en nombre de los Señores Virreyes y para tales casos sin duda se introdujo el ceremonial, y ritu, que o se continua en la Secretaria de lo que assi para el recibimiento, como para la despedida, se deve observar con cadauno de ellos.

Ni pueden servir de perjuicio al empleo de Secretario de estado como voz del Virrey las casualidades, ò accidentales casos, que hubieren subcedido de tratar dependencias del servicio los Secretarios con los Regentes en sus casas en ocasion de ir à ellas por familiaridad amistad, ò uso de buena correspondencia (que es la que representa el Consejo Colateral) pues para que perjudicara esto, se devia provar, y justificar que la ida era de officio, y con orden positivo del Virrey en el punto de que la conferencia fuesse precisamente en la Casa del Regente.

Se ha procedido con tanto rigor por lo passado en este particular, que aseguran sugetos calificados, y fidedignos, que en tiempo del Señor Virrey Marques de los Velez previno el mismo à su Secretario Don Pedro de Ayala, se desocupasse de cumplir las visitas, que deviesse à los Ministros antes [456r] de entrar en la possession dell'empleo, por que despues de tomada no le era licito de ir à sus casas, y que sobre este pie, y orden se arreglo.

Por todos los quales motivos arriba espressados no encuentra Su Eminencia razon para mandar borrar, ni deve borrarse el citado villete que segunda y signe el exemplar de tantos que de todos tiempos en los Registros subsisten, y para intentarse tam fuerte, deligada, y nuaba pretencion, entrando con el principio de no dar cumplimiento al orden preciso de Su Eminencia, devia rapresentarse sobre algun fundamento de Real Orden de alguna categorica deliberacion de algun Señor Virrey, ley ò antigua constumbre sin interrupcion de lo que nada se aduze, ne lee en el Apuntamento, y assi me manda a participarlo à Su Señor para inteligencia del Colateral para que en lo subcessivo inviolablemente se observe lo que hasta a que se ha estilado, y à fin que se quite de los Libros el apuntamento que tal vez se ha entendido por no averse tenido presente todo quanto en respuesta Su Eminencia me ordina referir.

Fu questa replica proposta nel Collaterale de 13 in cui essendosi appuntato, che si riproponesse dal Regente Ventura coll'intervento de Capi de Tribunali, che venivano in ciò egualmente toccati fu così puntualmente eseguito nel giorno 16, consideratosi da tutti concordemente che la Secretaria erasi ormai troppo avanzata á dar passi pregiudizialissimi [456v] non solo all'autorità, ma anche al decoro del Magistrato più sublime di questo Regno, e non contenta d'attaccar tutto giorno la sua giurisdizione attentava parimenti su la dignità del medesimo, tirando á se sola il maneggio di quelli affari, che saviamente, e con tanto studio dalli Augusti Predecessori di Vostra Maestà eransi privatamente

alla Cancellaria comendati, e ne quali con tanti replicati ordini le vien proibito di mescolarsi. Di comune sentimento si stabilì doversi rappresentare tutto alla Maestà Vostra, a finche ripudiando con la sua Sovrana Mente al sistema del Regno, all'ordinamenti dei suoi gloriosissimi Predecessori la Vostra Maestà confermati ai gradi, e gerarchie tra questo Ministero stabiliti, all'idea che la Secretaria nutrisce, ed alle conseguenze che seco porterebbe quando non si moderasse, e fra suoi limiti si restringesse possa dare à tal disordini già di soverchio avanzati quei rimedj, e ripari che da altra mano non siamo in stato d'attendere, che dalla sua potentissima, e Suprema.

Non vi è Principato, ò Republica ben ordinata, Signore, che possa regersi, e governarsi, se tra i Ministri, che la compongono siavi stabilita una regolata subordinazione dell'uno all'altro, che di grado in grado avanzandosi termina al suo Capo. Questa verità ha fatto, che i Saggi Principi abbian sempre badato con attenzione à mantener la polizia da essi, ò da loro Predecessori fondata [457r] ne loro Regni. Ed i Romani, ch'intesero si bene l'arte di governare, empierono i loro Codici di prudentissime leggi per riparare ad ogni alterazione, che dall'altrui ambizione avesse potuto introdursi.

Col supposto di questo incontrastabile fondamento scendendosi ora à disaminar qual sia la dignità, ed autorità de Regenti della Real Cancellaria, quale il carattere, e la giurisdizione, e l'incombenza del Secretario di Guerra sarà facile ravisare se la pretenzione da questo mossa abbia appoggio veruno di giusto, ò più tosto sia strana, e mostruosa. Caduto questo Regno sotto il felicissimo dominio del Ré Cattolico, non potendo questi come gli altri suoi Antecessori continuarvi la Sede Regia, pensò di governarlo per mezzo d'un Viceré, cui dasse tutto il podere, e illimitata autorità, la quale a finche fuesse regolata dalle leggi, bisognò, che vi mettesse a suo lato alguanti Giurisconsulti, che l'assistessero, e lo consigliassero, ed i quali da tale assistenza presero il nome di Regenti Collaterali.

Nacque dunque questo Supremo Senato con la nascita dell'istessi Viceré, che se ne fero capi e per la sublimità, e grandezza degli impieghi, à quali fu destinato crebbe ragionevolmente in tanta autorità, che trasfondendosi in quello tutta la giurisdizione, che prima separatamente ne sette Uffitj del Regno era divisa, ed in particolare col'amplissima, che riteneva appresso il Gran Cancelliere venne questo Consiglio ad essere il più sublime Magistrato del Regno, ed i suoi Regenti ad occupare la prima [457v] e suprema dignità, che qui vi sia nella Gerarchia del Ministero, tanto vero che in assenza, ò morte del Viceré, sottentrando essi in suo luogo, prendono con le redini del governo la Somma dell'Imperio.

Ma quanto è grande l'autorità, e dignità de Regenti, altrettanto veggiamo à quella inferiore, se mai può entrarsi à paragonar ciò che proporzione non

tiene, il carattere, che ha il Secretario di Guerra, quale in questa qualità non è Ministro di Vostra Maestà, ne ha giurisdizione alcuna ne meno sopra l'Ufficiali, ò i più infimi subalterni della sua Secretaria, che sicome egli stesso, e tutta la famiglia dell'Illustre Viceré sono soggetti alla giudicatura dell'Uditor Generale dell'Esercito, non essendo egli per suo istituto che domestico dell'Illustre Viceré tale caratterizzandosi egli stesso ne suoi biglietti, e per tale designandosi nelle Reali Carte, che parlano di lui. A questo riguardo egli non ha tenuto mai luoco, ne sede in niun Tribunale, publica funzione con gli altri Ministri della Maestà Vostra, tanto vero che nella visita che per la Sollennità del Santo Natale fece in Vicaria il Cardinal di Scrattenbach nella testa di tutti i Tribunali di questa Capitale: la dove tutti i Ministri si tennero seduti ciascuno secondo il loro rango, i soli Secretarj di Guerra e di Giustitia, che erano anche degl'assistenti al Viceré stettero à lerta. In tempo che il Secretario del Regno, come Ufficiale, e Ministro di Vostra Maestà non tratta gli Illustri Viceré nei biglietti, come se fosse lor Servitore, ma come tutti gli altri Ministri fanno, siede sempre nello scabello, e quando si è incontrato con Secretarj [458r] di Guerra, e di Giustitia avanti il Viceré in funzione, come nell'accennata, egli è rimaso seduto, e quelli all'inpiedi.

Da queste cose vedendosi l'infinita distanza, che vi è fra la suprema dignità di Regente, e la carica di Secretario di Guerra, certamente sarebbe alterar la polizia e porre in confusione, e disordini la simetria de Magistrati, e del governo, se si volesse oggi pretendere di soggettare i primi, e Supremi Ministri ai cenni, ed alle chiamate dei semplici Secretarj, de quali tutto lo maggior lustro non consiste nel Ministero, e nella giurisditione, che non hanno, ma nel solo, e semplice carattere di famigliari del Viceré, e che per tutta l'autorità, che da questo loro si comunicasse, non potrebbero mai contendere l'uguaglianza con ogni altro di questi Magistrati, la cui creazione pende dalla vostra augusta clemenza. Sarebbero in tal caso i Regenti, e Consiglieri laterali del Principe divenuti meno che Giudici pedanei, e non potrebbero da questi Popoli avezzi à riverire in loro l'ultimo grado della dignità, esiger quel rispetto, che li sogetta alla cieca obediienza verso la Maestà Vostra, se li vedessero come ogni picciol privato andar chiamati nella Secretaria.

Ma si risponde, ve ne sono gli esempi, ed a fronte di queste verità, quali esempi potranno mai resistere? Questi atti ancorche fossero mille, e mille volte replicati, non potrebbero mai indurre uso, consuetudine, ò prescrizione, come direttamente contrarj all'Istituto, alla Natura, all'assenza della dignità di Regente, e della carica di Secretario, e per conseguenze [458v] debonsi stimare abusi degni d'esser resecati dall'alta providenza di Vostra Maestà. Han sudato i Serenissimi Ré in istabilire in questo Regno la presente Gerarchia nel Ministero et à prescrivere la sua graduazione, il suo impiego.

Queste loro sagge Istituzioni hanno incontrato il genio di questi Nazionali, e l'applauso anche dell'Istranieri, si che per questa parte questi confessano, che di tutti i Principi, che dopo la caduta del Romano Imperio signoreggiarono l'Europa i Nostri Augusti Monarchi fussero stati quelli che nella prudenza civile si fossero più assimigliati à i Romani non per capriccio, ò per accidente, ma per lo bene de Vassalli, e per la sicurezza del Principato, costituirono essi differenza di dignità e di graduazione nelle cariche. Come dunque si potrà mai pretendere che se un Ministro, il quale comette Reato prostituisce ciò che non è suo, ma di Vostra Maestà, possa questa sua colpa vestir onesta sembianza di legge, si che debba allegarsi per costringer l'altri ad imitarla à rispetto di tutte le Sacre leggi della polizia del Regno?

Non pregiudicano à particolari, e privati dritti delle loro persone i Ministri pregiudicando alla dignità della loro carica. Pregiudicano all'inviolabil leggi del Deposito, confidato loro dalla clemenza di Vostra Maestà, e per conseguente sicome questi deve esser sacrosanto, e immune da simiglianti pregiudicj così i loro atti contrarj non ponno addursi in esempio dagl'altri.

Ma quali, e quanti mai sono questi esempi. Nove si dice nel biglietto, che se ne adducono nell'igionta [459r] nota, e si aggiunge essersi per accidente, e senza molta fatica incontrati non essendo solito di registrarsi, quando si sa quanto studio costi alla Secretaria l'aver disotterrate queste semplici copie, e quando è notorio, che dindi, non esce cosa ancorche di niuno rilievo, che non sia registrata, tanto vero che sino la chiamata del Regente Onorario, e Presidente della Real Camera Giordano registrata si vede. Ma fa somma meraviglia, che dopo essersi stabilito come indubitabile nella persona del Secretario il dritto di chiamar i Regenti, e l'essersene addotta in prova la distinzione, che si trova prescritta in quella officina per porlo in pratica non se ne portano poi che nove esempi per lo corso di quasi due secoli, e di questi niuno per i presenti Regenti, de quali chi per lo spatio di ventisei anni, chi di dicciotto, e chi di poco meno ha l'onore di sedere in Collaterale, ciò che dà chiara mente à conoscere, che la pratica sia tutta affatto contraria. Gli esempi però de quali si trascrivano i Biglietti non sono già nove, ma solamente cinque, cioè uno per lo fù Regente Guerrero del 1700, due per lo Regente Mercado del 1701, e due per lo Regente onorario Don Lorenzo Giordano del 1720, perche gl'altri quattro s'accennano, e de loro non se ne trascrivono le copie. Non si sa però vedere, che prova si voglia da ciò ricavare, se non quella stessa, che in progresso di tempo si vorrebbe far valere col documento di questo Biglietto indirizzato al Regente Ventura. I Regenti Guerrero, e Mercado all'ora erano stati assunti à questa dignità, e forse ò non ci andarono, ò non informati dello stile si ci indussero; ma poi avvertiti, ed istruiti fecero quella giusta

ripugnanza, per la quale non furono più chiamati, non vedendosene altro vestigio.

La sperienza troppo ci fa conoscere ogni giorno, che [459v] gl'huomini si azzardano à commettere attentati, qualunque sia la resistenza del dritto, e del possesso. Non è dunque meraviglia che i Secretarj di Guerra, i quali si sono inalzati, così hanno formato una carica, attentando sopra le altre, abbiano voluto anche attentare una volta, e arrogarsi questa prerogativa sopra i Regenti, ma è nuovo, che questi attentati vogliano smaltirsi per atti legittimi, che inducano giusto, e leal possesso. Deve certamente credersi, che quei due Regenti non andarono, perche se alcuno andato vi fosse, com'è possibile, che nello spazio di venticinque altri anni, ne con quelli, ne con altri vi sia stata mai più occasione di negotj con Secretarj?

Appoggia però il Secretario la validità di questi atti, col dritto di questa sua facoltà ad una, che egli stima ragione indrinseca, e fondamento di tutta la sua pretenzione, cioè l'esser egli il proprio condotto di dar corso à negotj, ma questo suo supposto non ha altro sostegno se non che l'abuso, che lui fa delle Pramatiche, e degli ordinamenti Reali, per li quali sta più, e replicate volte in consimili controversie con piena cognizione di causa, e maturamente ordinato, e prescritto, che il corso proprio di tutti i negotj si di Governo, e di Stato, che del Patrimonio e di Giustitia debba esser del Collaterale. E che il Secretario di Guerra debba solamente occuparsi nelle private lettere degli Illustri Viceré, ne mandati, e nella cifra: standogli espressamente vietato di potere fuori di queste tre cose stender la mano a qualunque altra incombenza di Governo, e di Giustitia, a finche queste materie, onde pende la quiete dei Popoli, e il servizio di Vostra Maestà non fossero manegiate da un solo, ed ignudo del carattere di Ministro. [460r] Ma dalla prudenza di questo grave Senato; non è ora però che quest'abuso comincia. Già da un secolo, che i Secretarj di Guerra l'hanno introdotto. Più volte dagli Antecessori di Vostra Maestà è stato emendato, restituendo al Collaterale tutta la sua ampia autorità, e alla Real Cancellaria tutta la spedizione. Ma non cessando il Secretario di Guerra dal far nuovi pregiudizj, noi eramo già sul punto di rappresentarlo à Vostra Maestà quando essendosi aggiunta quest'altra cagione della chiamata, abbiamo stimato di unir tutto in questa nostra umilissima, a finche sopra tutti i punti, che la riguardano si degni la Sovrana Sua Giustitia di dar providenza.

Sin dal 1558 ritrovandosi Secretario del Regno Giovanni Soto abbi questi ricorso alla felicissima memoria di Filippo Secondo per i pregiudizj, che alla sua Secretaria s'inferivano da entrambi i Secretarj di Guerra, e di Giustitia.

Quel sagio Ré ordinò con sua Regal cedola indirizzata al Viceré di quel tempo don Giovanni Manriquez de Lara, che informato delle spedizioni, che secondo l'istituto, e la pratica si doveano fare per mano del Secretario del

Regno provedesse con parere del Collaterale, non avendo altro riguardo che alla mera giustizia, facendo sopra ciò una dichiarazione sì chiara, e distinta, che ciascuno sapesse quel che appartenea al suo officio, senza intromettersi in quello degl'altri, sì che cessasse ogni genere di competenza. Dando ordine, che inviolabilmente si osservasse.

In esecuzione di questo Real Ordine essendosene data la incombenza al Regente Albertina questi informatosi maturamente della qualità dell'officio, di ciò che si era usato, ed osservato fattane relazione nel Collaterale ed in presenza di quel Viceré restò determinato, [460v] e deciso, e della determinazione, se ne formò Pramatica, che è la 11 sotto il titolo De Officio Secretarj in cui tra gli altri punti restò stabilito che il Secretario del Regno avesse à conservare tutte le lettere, cedole, mandati, privilegj o qualsivoglia altre scritture, e dispacci di qualsivoglia qualità, ed importanza, che venissero in questo Regno da qualsivoglia parte così dalla Corte di Vostra Maestà, come da suoi Ministri di questo Regno, e fuori di esso toccanti alle cose predette, ed alla conservazione del Regno in qualsivoglia modo appartenentino ad esso Regno, e che egli, e non altri avesse à fare le risposte di lettere, e dispacci in quelle cose che si spediranno in forma Regiae Cancellariae, ò d'altra maniera, che per li Illustri Viceré fosse ordinato. E che i Secretarj de Viceré non si potessero intromettere alla spedizione di memoriale alcuno tanto di giustizia, come di gratia, governo, e di qualsivoglia altra sorte di negotj. Ma la spedizione si dovesse fare dal Secretario del Regno, come si era sempre osservato per lo passato, sublato quovis abusu. Essendosi per ciò ordinato, che tutti i dispacci che si facessero per altri che per lo Secretario del Regno fossero nulli, e che de loro non se ne avesse ragione in niun Tribunale, o fuori.

Furono queste determinazioni non solo approvate da quel Ré, ma replicatamente confermate con più carte reali del Primo Maggio 1566, delli 28 luglio 1581, delli 29 Maggio 1583, delli 20 Settembre 1608, delli 19 Luglio 1610, delli 8 Aprile 1627, delli 13 Giugno 1629. Nella quale ultima cedola sulla notizia che gl'accenati ordini non si osservavano, ne fu di nuovo incaricata la esecuzione, e si aggiunse, che non si desse fede a' Biglietti de Secretarj di Viceré, se non fossero firmati ò rubricati da Viceré medesimi, che non si ordinassero [461r] da Viceré pagamenti, che per mandati sottoscritti anche dal luogotenente della Camera, e da Regenti che non si dassero delegazioni, ò Giudici nelle cause per biglietti de Secretario de Viceré, e che per i medesimi non si decreti, ne facciano provvisioni in materia di giustizia siano appartenenti al Fisco, ò alle parti, non si facciano delegazioni, ne si diano Giudici fuori de Tribunali, ai quali spettano le materie, ne si faccia dispacci alcuno di gratia, delitti contumelie, incuse di pleggiaria, ma che tutto ciò passi per lo Collaterale e Cancellaria, o per la Camera della Sumaria, senza che in

niuno tempo si dasse luoco ad altra cosa, ne i Secretarj de Viceré si occupassero in altro esercizio, che in ciò che spetta à mandati, cifre, e corrispondenza di lettere, che e ciò, che direttamente loro appartiene.

Si ordinò ancora in esecuzione di altro Real Ordine, che le licenze dell'armi si dispacciassero per Cancellaria, e s'incaricò di nuovo che i Secretarj de Viceré tenessero Registri delle Reali Cedole, e che indi vi rimettessero alla Cancellaria, a finche dal Secretario del Regno se facesse la stessa diligenza, e da questo s'inviassero à Tribunali, ò Uffizj, ai quali toccava la esecuzione, imponendo pena a Secretarj sì del Regno, che del Viceré se mancavano oltre di farsene loro carico in ogni tempo. Ed in fine mandò copia di queste Reali disposizioni al Collaterale, al Consiglio de Santa Chiara, alla Camera, ed al Tesoriero Generale a finche dandosi ordini contrari de Viceré l'avertissero, avisandone la Maestà Sua e incaricò al Visitatore Generale, che della controvenzione de Secretari se le facesse carico.

Di questi ordini si premorosi se ne formò nuova Pramatica, che è la 12, sotto lo stesso titolo, e parte in molti altri luoghi delle Pramatiche si sono date altre providenze per contenere i Secretarj del Viceré [461v] ne limiti della stretta loro incombenza, e farsi passar tutta la spedizione degli affari per lo Collaterale, avendolo anche così stabilito, e confermato Vostra Maestà per bene de questo publico in occasione del ultime gratie, che s'è degnata accordare a questa Fedelissima Città, e Regno.

Ma con nostro sommo rincrescimento veggiamo tali ordinamenti posti in non..., e tuttavia trasgrediti quasi tutti gl'ordini, che s'indirizzano fuori per le Provincie o riguardino governo, o giustizia passano per le Secretarie. Così ancor quelli che alla Vicaria, ed alla Camera, fino quelli che s'indirizzano al Sacro Consiglio et a riserba di poche provisioni, che si spediscono per Cancellaria per certe particolari cose di Università, o per rimedi delle sentenze di morte *ad alcune dispense*. Il rimanente va nel mar grande della Secretaria di Guerra, e qualche cosa per quella di Giustizia. Per le Secretarie si ordinano relazioni ai Tribunali, e per le medesime si spediscono i dispacci, anche delle providenze sopra tali relazioni prese dal Collaterale.

Per le stesse Secretarie spediscono dispacci sopra questioni de Giudici, ò dei Tribunali pretendendo, che non si possano spedire per Cancellaria. Ed ultimamente sopra una relazione dell'udienza di Trani, a finche procedesse nelle cause di omicidj, quantunque gli inquisiti fossero sudditi del mastro Portolano, essendosi appuntato in Collaterale che l'udienza ex causis procedesse di giustizia e che la corte del Portolano obedisce a gl'ordini della medesima, la spedizione di questo dispaccio si ha voluto fare per la Secretaria, nonostante che con nuovo appuntamento il Collaterale avesse rappresentato, che trattandosi di decreto ex causis in Collaterali Consilio discussis, dovea

secondo la medesima naturalezza farsi per Cancellaria. Lo stesso è anche accaduto in occasione di una transazione di ducati trentamila fatta dal Principe di Mesagna col Regio Fisco per li feudi di Bitetto, Ceglie, Carbonara, e Bitetto, [462r] essendosi dalla Secretaria con replicato Biglietto delli 30 Settembre pervenuto, che si gli rimettessero gl'atti per farsi la spedizione per quella via. Nonostante che da noi ben due volte se fosse rappresentato, che trattandosi di decreto fatto dalla Regia Camera, ed a relazione della medesima col voto del Collaterale per termini di Giustitia il decreto per esecuzione delle Regie Pramatiche dovea spedirsi in forma Regia Cancellaria.

Inoltre sopra relatione del Preside di Trani, essendosi nel Collaterale delli 16 settembre, accordato che il Preside informasse sul contenuto de ricorsi di D. Fabritio de funeo e di D. Giulio Sifola e che in tanto vista l'acendata relatione continuassero li vecchi Governatori ad esercitare li loro impieghi sino a nuova despositione dell'Illustre Viceré e del Collaterale, prescrivendosi ala Camera che subito costringesse li passati amministratori dell'Università alla redditione de' conti si ci uniformò l'Illustre Viceré, e dalla Secretaria di Guerra con Biglietto delli 26 si richiesero le scritture per espedirsene gli ordini.

Ed essendosi a tal Biglietto risposto sotto li 3 Ottobre che trattandosi di materia di sindici la speditione doveasi fare per Cancellaria, in esecuzione delle Regie Pramatiche, ha tornato la Secretaria con nuovo Biglietto delli 8 del corrente ha tornato a replicare che essendo questa una provendenza interina di governo, gli ordini debbono distribuirsi per quella via, autenticando questa nuova sottigliezza con l'esempio di ciò che altra volta fece nella dipendenza de Sindaci di Bari onde conchiudeva che con effetto si rimettessero le scritture.

Dalle Secretarie si mette mano alle cose di giustitia e quel ch'è peggio qualche volta anche si riparano come accadde nella causa di Don Giacinto Colucci, e Don Nicola Raimondi della città di Manfredonia colla medesima città, la qual causa essendosi solennemente decisa à 9 Giugno 1724 per biglietto poi de Secretaria di Guerra essendosi provenuto, che si tornasse a vedere in presenza dell'Illustre Viceré, e con Capi de Tribunali. Ma essendosi poi dal Collaterale con appuntamento delli 28 Luglio risposto, che si permettesse di lasciarsi eseguire il decreto delli 9 Giugno interposto in puri e semplici termini di giustitia non si è tal decreto pubblicato, ne si è più parlato di tal causa.

Quanto dunque si fa in Collaterale tutta sia alla correctione de Secretarj, i quali prendendo sempre in bocca il nome venerato dell'Illustre Viceré, trattengono le spedizioni, oltre che le povere parti devono prima accodire alle Secretarie per farsi rimettere li memoriali, o le scritture venute da Tribunali, e Ministri, e quanto sono spediti dal Collaterale devono nuovamente ricorrere ai Secretarj per essere disbrigati. Gli abusi non potendosi da noi riparare rimane solo la speranza che la Maestà Vostra ordinando la osservanza delle Pramatiche, espressamente dichiarari, che tutti quelli ordini, che devono darsi in

materie di governo, giustizia, e guerra al [462v] Regno appartenenti passino per Cancelleria, come in quella *de officio Secretarii* viene disposto, acciò passando le spedizioni per quei canali per li quali Vostra Maestà ha prescritto si ripari alle tante novità ed al presente turbamento, che si trascina il disordine della giustizia, e le lagnanze de Vassalli.

Si pretende però scusare il carico che nasce da tanti abusi col dirsi semplicemente, che queste Pramatiche e questi Ordini Reali non stiano in osservanza, quando il non osservarsi dipende dalla mano che si prendono le Secretarie, e dagli attentati, che continuamente comettono senza che qui si ci possa dar riparo. E per lo contrario si vede stabilita, ed incaricata la osservanza per li tanti replicati ordini de Serenissimi Ré, ed anche per quelli che di tempo in tempo la Maestà Vostra s'è servita di dare, quando è giunta alla Sovrana sua notizia il rumore di qualcuno di questi abusi. Ed infatti à ricorso del castellano del forte di Marco di Brindisi, che si lagnò, che non ottenne i decreti della Camera, e del Collaterale li fu per Secretaria di Guerra vietato, che non continuasse la esattione dell'ancoraggio. Si servì la Maestà Vostra con Real Cedola delli 30 di Febraro 1720 oltre della particolar providenza in quelle cause soggiungere con la advertentia de que en materias de Iusticia assi por dicha Secretaria de Guerra como por las demas de este Gobierno non quedam expedirse ordenes decisivos observandose en tale causas por los Tribunales lo que disponeno las Regias Pramaticas, como es iusto, procede da mi Real Voluntad para cuio cumplimiento harce es que este despacho se registre.

E in vista di nostra rappresentazione per la causa criminale del Principe della Torella si compiacque la Maestà Vostra con suo Real Dispaccio delli 14 Marzo del 1722 avvertirce que nunca podre aprovar el que... en materias de Iusticia estas Secretaria de Guerra es Iusticia. [463r] Por lo quale os encargo es mando prevenga es de nube lo conveniente para que con la maior exactitud se observen siempre las Pramaticas es Reales ordenes, corriendo la provesiones es ordenes de Iusticia por sus regulares canales seguendo disponen.

Similmente con altra sua Regal Cedola delli 27 Giugno dello stesso anno per le inquisizioni del Duca, e Duchessa di Caprigliano, dopo aver Vostra Maestà disapprovato, che non si doveano dar di niuna maniera ordini per la Secretaria di Giustizia, si compiace seriamente avvertirlo: para que de que adenante no se vea repetido abuso semejantes, ne la Vicaria, como se lo mondo es encargareis con toda precision en caso de contravencion à esta tan precisa regla, es Reales Ordenes, que la prescriben dexe de cuplir con la obligacion que las mimas la imponen de replicar à tales ordenes, ò villetes de Secretarias.

Ed ultimamente avendo Vostra Maestà saputo che ad Antonio di Stefano si era spedito per la Secretaria di Guerra il biglietto della pratica delle sue inquisizioni si compiacque con suo real dispaccio delli 29 di Giugno di questo anno annullarla per non star fatta secondo le Pramatiche prescrivano colla formalità della Cancellaria.

Dalli quali ordini veneratissimi, e da altri che si tralasciano vedendosi quando sia chiara la mente di Vostra Maestà per la osservanza di queste Pramatiche, e di questi Reali Ordini, non si sa comprendere come si voglia pretendere che siano affatto abolite.

Or ritornando, Signore, al proposito della chiamata ecco dunque che il principal fondamento di questa pretenzione del Secretario, consistendo nell'esser egli il [463v] proprio condotto degli affari, ed essendosi chiaramente veduto che ciò non è se non che un abuso, che egli fa delle leggi, e de venerati, e sacrosanti ordini del Principe.

Pare che egli voglia servirsi per motivo di ragione di ciò che non può portarli se non carico, la dove la giustizia de regenti è appoggiata all'Istituzione ed essenza della propria dignità, à Reali Ordini, ed all'interrotto possesso, non avendo niuno di noi avuta in tanti anni, che godiamo l'onore di servir Vostra Maestà in questo Senato ricevuto biglietto di con simel chiamata, ma per lo contrario in molte delle nostre case si sono veduti Secretarj di Guerra, e di Giustizia venir à consultare, e conferire materie attinenti al governo, e ciò d'ordine dell'Illustre Viceré, e per ragione dell'officio loro non già per complimento, ò corrispondenza amichevole, come la Secretaria suppone. E quantunque sia vero che in qualche tempo siasi tenuta nella Secretaria di Guerra alcuna giunta, oltre che ciò niente ha che fare al caso, perche il luoco, e le stanze, ove in Palazzo s'uniscono li Ministri non attribuisce autorità e giurisdizione sopra di quelli alli familiari, che in quelle stanze dimorano, e accadendo alle volte, che stiano le stanze ordinarie per le giunte, a Collaterale destinate per qualche accidente occupate, non perche quelle si uniscano in altre, ove il capitan della Guardia, il Cameriero Maggiore, ò altro della Corte abiti, potrà veruno di questi pretendere di comandar à Ministri, che vadan da loro quando vogliono parlargli, anche se ciò fusse d'ordine del Viceré. Giamai in Secretaria si sono tenute Giunte con intervento di Regenti della Cancellaria attuali, ma queste si sono tenute [464r] in casa de medesimi o nelle stanze superiori del regio palazzo, e pure quanti di tali unioni fatte per Giunta in Secretaria ne han tenute notitia gli Serenissimi Nostri Principi, l'han vietata, come apparisce dal libro dei Notamenti del Duca di Caivano dell'anno 1636, nel quale con Real Cedola della gloriosa memoria del Re Filippo IV fu proibito, esprimendosi la ragione nel dispaccio d'esser questa cosa affatto indecente, s'accenna nella replica che nella Secretaria concorra anche il general

comandante delle truppe; se mai per suo piacere vi sia andato non oserà certamente il Secretario chiamarlo con ordinarli, che vada, e quel che osserviamo si è, che il Secretario di Guerra Alemano, il quale non è già Secretario del Viceré, ma di Vostra Maestà ogni giorno va in casa del Generale à consultare, ne la distinzione che nel Biglietto si smaltisce, come stabilita dal Cerimoniale per lo ricevimento, e spedizione dei sogetti che vi concorrono secondo la varia loro graduazione, può servir di prova, acciò che il Secretario assuma. Impercio che tralasciando, che di un tal cerimoniale non ve ne sia documento giuridico, ne che il medesimo sia formato con autorità del Principe, o con intelligenza e di con sentimento delle persone, à riguardo delle quali dicesi stabilito. Onde come cosa fatta dalla Secretaria altrove ampiamente non può mai portar pregiudizio veruno alcuno à chi che sia. Pure quando tutte queste circostanze vi concorressero, li cerimoniali in qualunque maniera stabiliti non conferiscono autorità di chiamare, ma dinotano la maniera con cui debba esser trattata, ricevuta, e spedita quella persona, che per sua libera volontà si ci porta.

Ne accade caricar noi di dissubidienza, perche non s' eseguirono [464v] gli cenni del Secretario, atteso l'ordine, che egli riceve di comunicar con qualche Regente dee intendersi secondo la graduazione, e le dignità dell'uno, e dell'altro richiede, e deve quello, che tiene minor graduazione andar in casa di chi la tiene maggiore altrimenti sarebbe cosa assai strana, e mostruosa, che perche il Viceré dica ad un Giudice di Vicaria, ò altro simile, ò pure ad un suo familiare, che comunichi un affare con un Regente, quello possa chiamar questo. E se poi per nostra poca fortuna replicatosi nella maniera attenta, che si fe attribuendo ad equivoco della Secretaria la chiamata, ora ci risponda nella maniera che la Maestà Vostra osserva. Questo appunto è quel che da motivo, e ci oblige à ricorrere à suoi Reali piedi, non potendo noi senza delitto mutar la forma, e la Gerarchia del Ministero, ne prostituire la dignità della quale siamo solamente depositarj. Non lasciando di soggiungere, che se per essersi una volta arrischiato il Secretario marchese di Cavanillas à chiamar il Secretario del Regno, e pure senza biglietto, e con imbasciata cortese, questo non solo non andò, ma si risentì aspramente, come è notorio, ed à nostri dì è avvenuto, senza che l'Illustre Viceré di quel tempo si fusse perciò offeso, ne si fusse passato ad altra simil chiamata, o voluto stabilire per legge, che si dovesse ubidire da chi era Secretario di Vostra Maestà à chi era Secretario del suo Vicario, quanto più dee sembrare strano, che ora si pretenda ciò conseguire con Regenti. Vanta la Secretaria, che da domini degni di fede venga attestato che l'Illustre Marchese de los Velez non permise al suo Secretario, dopo preso il possesso andar da veruno [465r] Ministro.

Ma posto da parte, che ciò niente ha che fare col corso presente, potendo ognuno astenersi d'andare a far visite ad altri, e sempre dee crederci che dalla parola generale di Ministri debbano escludersi li Regenti, li quali ricevano le visite dal Residente di Venezia, ed altri rapresentanti, e da tutti i Vescovi, e da ogni altra persona distinta, senza che le restituiscano, facendo qui la figura di Consiglieri di Stato, e solamente col Nunzio, è stata la controversia di chi debba prevenire, se il medesimo che viene da fuori, o gli Regenti, che qui sono. Noi abbiamo quel venerando uomo del Consigliere Fiorillo, il quale fu diciassette anni Secretario del Regno, e molti anni Secretario di Guerra, ed attesta, che mai come Secretario del Regno fu chiamato da Secretarj di Guerra, e solo vi comunicò di rado con imbasciate cortesi, ne come Secretario di Guerra chiamò il Secretario del Regno, e per quello riguarda gli Regenti dice non averne à suo tempo veduto mai in Secretaria, e che se vi è alcuna chiamata è notorio, che non vi siano andati.

Speriamo dunque, che Vostra Maestà abbia à degnarsi prendere quelli espedienti, che stimerà più proprj, *così sopra il particolare della chiamata, come su tutti gli altri punti che ci abbiamo dato onore di rappresentare* per conservar à questo Consiglio quella giurisditione, che da suoi Gloriosissimi Predecessori li fu da principio comunicata, ed à Regenti quella dignità, che la Maestà Vostra istessa ha la benignità di chiamare, culmen dignitatum ne privilegi, che ne spedisce, e fare ogni uno contenere fra i limiti della sua carica, [465v] e del proprio carattere.

Nostro Signore Iddio conservi e felicitì la Cesarea, Cattolica Real persona di Vostra Maestà con ammento di nuovi Stati, e Signorie per conservazione, e mantenimento di tutta la Cristianità.

Napoli 11 ottobre 1726

Di Vostra Cesarea Cattolica Maestà

Mazzaccara, Ulloa, Alvarez, Pisacane, Crivelli, Tomasi e Ventura,

Fraggianni

Secretario⁹⁰.

[466r] En papel de 26 del passado motiva Su Señor que haviendo se propuesto en el Colateral de aquella mañana el villete que se dirigió por esta vía al Señor Regente Don Francisco Ventura con data de 24 del mismo, en que de orden del Cardenal mi Señor le prevenia que teniendo algunas materias de importancia que conferir con el mandava Su Eminencia avisarselo, para que en esta inteligencia, fuesse à esta Secretaria de Guerra, el lunes 26 del atho mes à la hora que le pareciesse; y ha parecido, que si bien se ve haverse dirigido este villete por equivoco dela Secretaria à uno de los Señores

⁹⁰ Alla consulta segue la replica in spagnolo di León Peyri.

Regentes de esse Consejo Colateral, pues cadauno save que quando Su Eminencia tiene que comunicar con Ministros del mismo, usa la bondad de comunicarselo â voz endrechura, ô por escripto con villete, y si ocurre comunicarles alguna cosa por medio de los Secretarios, estos se confieren a la Casa de los Señores Regentes â comunicarsela, como ha acaezido infinitas vezes, assi con aquellos que presentemente logran la honrra de sentarse en esse Consejo Colateral, como [466v] con los passados, sin embargo, por que el quedar registrado un semejante villete, aunque expedido por equivoco (como ciertamente se supone) no es razonable, ni proprio, por esto se ha estimado el suplicar â Su Eminencia se sirva de ordenar que se borre del Registro, en cuza inteligencia digo â Su Señor, que el mencionado villete no se ha expedido por equivocacion, si no en sequela de la inconcusa practica, y estilo de la Secretaria, pues nadie ha dudado, ni disputado, que los Señores Virreyes tengan la facultad de ordenar semejantes llamadas por la via de estado para comunicar con su Secretario las dependencias que ocurren del Real Servicio, considerandose este como voz del representante, y conducto proprio de dar el curso â los negocios â que no pudiere acudir su propria Persona: prueba constante de ello es, que la distincion que se halla prescripta en la officina para llamar â los Señores Regentes en las ocurrencias del Servicio de Su Magestad â la Secretaria consiste en que sea por medio del villete, y no por medio de un Alabardero de Palacio, como se executa con los demos Ministros segun lo califican las nueve adjuntas copias que se remiten las quales por accidente, sin⁹¹

[467r] Copia de villete, que el Eccellentissimo Señor Duque de Medina Celisiedo Virrey en este Reyno mandò escrivir al Señor Regente Don Andres Guerrero de Torres=

Teniendo que hablar â Su Señor de orden del Duque mi Señor, se lo prevengo, para que mañana, por la mañana se sirva de venir â esta Secretaria Pal.º â 8 de Febrero 1700.= Don Diego Cabrerros=

Ecriviosse lo mismo al Señor Regente, Presidente del Sacro Consejo =
Al Señor Regente Don Gregorio Mercado

Haviendo de comunicar â Su Señor un negocio de orden del Duque mi Señor, lo aviso â Su Señor para que el ueuevez entre diez, y onze dela mañana venga â esta Secretaria Garde Dios â Su Señor Pal.º â 10 de Febro 1701.= Don Diego Cabrerros

⁹¹ La replica di don Peyri si interrompe qui, alla p. 466v, per riprendere alla p. 469r (l'intera p. 468 risulta bianca), intervallata dal documento redatto, molto probabilmente, dalla Segreteria di Guerra col materiale ivi conservato in archivio.

Escriviosse lo mismo al Señor Luogotenente dela Camara, y al Señor Regente Presidente del Sacro Consejo con una particularidad al Presidente diciendo si pudiere =

Al Señor Regente Don Gregorio Mercado

Haviendo de comunicar â Su Señor un negocio de orden del Duque mi Señor, lo aviso â Su Señor para que mañana venga â esta Secretaria Pal.º â 6 de Mayo 1701.= Don Diego Cabrerros =

Escriviosse lo mismo al Señor Regente Luogotenente dela Camara =

Al Señor Regente Don Lorenzo Iordan Decano dela Regia Camara =

[467v] Su Eminencia me manda dezir â Su Señor, que esta noche â una ora de noche venga â esta Secretaria, respecto de que tengo que comunicarle de su orden. Pal.º â 29 de Mayo 1720.= el Marques de Cavanillas =

Al mismo Señor Regente =

Su Eminencia me manda dezir â Su Señor, que esta noche â la oracion venga â esta Secretaria â verse con migo, respecto de que tengo, que comunicarle de su orden Pal.º â 17 de Iunio 1720.= el Marques de Cavanillas =

Concuerdan con sus Registros Originales, que se conservan en este Real Archivo, de que certifico Io don Domingo Fernandez Palomeque de Zevallos Archivario Proprietario del por Su Magestad que Dios garde salva siempre mejor compro bacion Naples y Sep.^{re} 5 del 1726.=

Don Domingo Fernandez Palomeque de Zevallos

[469r] ojear muchos libros se han encontrado registrados, pues semejantes villetes por contener materia insubstantial, y no controvertida, solian no registrarse, y de ellos se observa que se dirigieron â Señores Regentes, y Cavos de Tribunales, â cuya graduacion, authoridad, buen concepto, y estimacion, que con sus elevados prendas se supieron grangear, se agraviaria si se presumiera que Ministros tan condignos, y bien acreditados no se hallavan noticiosos de sus Regalias, y de lo que por sus empleos les pertenezia ô que quisieran contra su mismo decoro faltar â su obligacion en obedecerlos, y si bien se nota el contexto de los referidos villetes, se reconozera que el que se hizo al Señor Regente Ventura, no es en nada de semejante â los exemplares, antes bien del mayor urbanidad.

Ni tampoco han resistido el concurrer â la Secretaria en forma de juntas para tratar materias muy graves, y arduas del servicio, en virtud del insinuacion de los Señores Virreyes los primeros Ministros Militares Togados, y Politicos que han sido combocados â tal fin, sin eximirse dello **[469v]** el General Comandante de las armas, ni han hallando el mas minimo reparo los Señores

Grandes de España, Cavalleros del Toyson, primeros Barones del Reyno, Ministros estrangeros, y demas Personas de la mayor authority, y graduacion de todos estados en conferir en la Secretaria con los Secretarios las materias que se han ofrecido, mediante comission, y en nombre de los Señores Virreyes, y para tales casos sin duda se introdujo el Ceremonial, y ritu que o se continua en la Secretaria de lo que assi para el recibimiento, como para la despedida, se deve observar con cada uno de ellos.

Ni pueden servir de perjuicio al Empleo de Secretario de estado como voz del Virrey las casualidades, ô, accidentales casos que hubieren subcedido de tratar dependencias del servicio los Secretarios con los Regentes en sus casas en ocasion de ir â ellos por familiaridad, amistad, ô, uso de buena correspondencia (que es lo que representa el Consejo Colateral) pues para que perjudicara esto, se devia provar, y justificar [470r] que la ida era de officio, y con orden positivo del Virrey en el punto de que la conferencia fuesse precisamente en la Casa del Regente.

Se ha procedido con tanto rigor por lo passado en este particular, que aseguran sugetos calificar, y fidedignos, que en tiempo del Señor Virrey Marques de los Velez previno el mismo â su Secretario Don Pedro de Ayala se desocupase de cumplir las visitas que deviesse â los Ministros antes de entrar en la possession del Empleo, por que despues de tomada, no le era licito el ir â sus casas, y que sobre este pie, y orden se arreglo.

Por todos los quales motivos arriva expresados, no encuentra Su Eminencia razon para mandar borrar, ni deve borrarse el citado villete que segunda, y sigue el exemplar de tantos que de todos tiempos en los Registros subsisten, y para intentarse tam fuerte, delicada, y nueva pretension, entrando con el principio de no dar cumplimiento al orden preciso [470v] de Su Eminencia, devia representarse sobre algun fundamento de Real Orden, de alguna cathogorica deliberacion de algun Señor Virrey, ley ô antigua constumbre sin interrupcion, de lo que nada se aduze, ni lee en el Apuntamento: y assi me manda participarlo â V. S. para inteligencia del Colateral, para que en lo subcesivo inviolablemente, se observe lo que hasta aqui se ha estilado, y afin que se qui te de los Libros el Apuntamento que tal vez se ha extendido por no haverse tenido presente todo quanto en respuesta Su Eminencia me ordina referir.

Dio Garde a V. S. Palacio
Settembre 10 1726
Don Conte Peyri

* * *

ASN, Consiglio Collaterale, *Consulte originali*, volume 8, consulta 8, pp. 30r-41r⁹²:

«Contro gli abusi finora verificatisi, si attribuiscono esplicitamente al Collaterale tutti gli affari di governo, di stato e del patrimonio, escludendo la competenza delle segreterie di guerra e di giustizia. 1728».

[30r] Quantunque dagli Antecessori Gloriosi di Vostra Maestà, si trovasse con replicate Pramatiche ordinato che il corso proprio di tutti i negotj sì di Governo, e di Stato che del Patrimonio, e di Giustizia debba essere per il Collaterale Consiglio, e la spedizione de dispacci riguardanti le accennate materie debba farsi per la Real Cancellaria, e che le Segretarie degli Illustri Viceré non debbano stendersi in niuno delle descritte incombenze, sotto pena di farsene carico della controvenzione a Segretarj sì di Guerra, che di Giustizia, e di nullità, ed invalidità di tutti i dispacci che si spedissero per le loro Segretarie.

E quantunque questi medesimi ordinamenti fossero stati dalla clemenza di Vostra Maestà confermati in generale in occasione delle ultime grazie accordate a questo publico, e ben mille volte in occasioni particolari con tanti replicati suoi dispacci che di tempo, in tempo, secondo se gli son presentate le querele delle parti si è compiaciuta spedire; pure non cessando le lagnanze de Vassalli della Maestà Vostra di esclamare alle sue Cesaree orecchie contro l'abuso delle Segretarie, **[30v]** che fuori di ogni dovere metton mano alla spedizione di qualunque affare; si è la Maestà Vostra servita ultimamente contro i Regali dispacci delli 24 del caduto Gennaro ad istanza del Duca di Alvito, e di Don Domenico e Don Nicola Gallio rimuover gl'ordini tante volte replicati affinché le Segretarie, si astenessero totalmente da spedir biglietti nelle cause di giustizia, incaricando la Maestà Vostra all'Illustre Viceré che proibisse assolutamente alle sue Segretarie ogni spedizione di ordine nelle cause di giustizia in maniera che affatto, e di niun modo si ci mischiassero; lasciando che qualunque providenza che avesse a darsi in tali cause si spedisse per Cancellaria, che è l'unico, e proprio canale.

In vista di questa ultima, e risoluta dichiarazione di Vostra Maestà giustamente speravamo, che le Segretarie ubbedendo infine una volta,

⁹² Nell'indice/elenco numerato rubricato «Consultas, para Su Magestad, che principian desde 7 de Mayo de 1728 hasta 13 settembre de 1729», che precede le consulte del vol. 8, questo documento è così riassunto al n. 8: «Otra sobre la materias»; al n. 9, tuttavia, è così segnato: «Otra tocante á la expedicion de los ordenes que precedentemente los de Su Magestad, deven despacharse por Cancellaria, y no por las Secretarias, de Guerra y Iusta».

avessero, come era indispensabile lor dovere, ossequosamente ceduto. Che perciò essendo state le accennate Reali cedole rimesse al Collaterale, si appuntò che si eseguissero, e registrassero, e che [31r] si dassettero gl'ordini per l'evacuazione degli altri punti contenuti nelle medesime, ed a riguardo del particolare della spedizione di biglietti, e dispacci, si conchiuse che l'Illustre Viceré potea servirsi di prescrivere alle sue Segretarie, che con effetto per esecuzione di tanti Reali ordini, e Pramatiche, e particolarmente di questi Reali Dispacci non si mischiassero, ne in questa, ne in altre cause di giustizia, ne per quelli canali si spedisse alcun ordine circa le medesime, ma che tutto passasse per Cancelleria; degnandosi a tal'effetto l'Illustre Viceré di parteciparne il riscontro al Collaterale, per potere nella Relazione che da Vostra Maestà si chiedeva, darle conto di essersi eseguita la sua Real volontà.

Questo appuntamento che non era se non una semplice ripetizione delle stesse cesaree parole, ebbe la disgrazia d'incontrar male, imperciocché in risposta per la Segretaria di Guerra conformandosi alle altre parti dell'appuntamento [31v] suddetto, ebbe riparo, *l'Illustre Viceré* in questa di cerziorare il Collaterale della accennata avvertenza che dovea farsi alle Segretarie; dicendo che ne Vostra Maestà lo comandava nel suo Real dispaccio, ne era della ispezione del Collaterale il vedere se compliva, o no, agl'ordini della Maestà Vostra, essendo molta pretenzione di questo Tribunale il cercar conto al suo Superiore, quando questo dovea renderlo solamente alla Maestà Vostra con cui avea già compiuto nella forma più propria della sua obbligazione.

A questa risposta per la Segretaria di Guerra, si stimò da noi di replicare in questi rispettosi termini. Il Collaterale umilmente rappresenta à Sua Eminenza non aver mai avuto l'ardimento, ò la pretenzione di cercar conto all'Eminenza Sua, perche sa bene la sommissione che deve, e che si fa gloria di professare al suo capo. Ma poiche Sua Eminenza con avergli rimessi i Regali dispacci, è venuta implicitamente (seguendosi la giornal prattica) ad ordinare che la rappresentazione a Sua Maestà in risposta de medesimi si facesse [32r] da lui unitamente coll'istesso Collaterale, questo Tribunale per potere adempiere tal parte, rappresentando francamente alla Maestà Vostra di essere stati eseguiti i suoi cesarei ordinamenti, si volse perciò a pregare Sua Eminenza degnarsi di partecipargliene il riscontro.

In questi giusti, e rispettosi sentimenti si restrinse la sua Supplica. Ciò che ha stimato ora di più apertamente spiegare per torre ogni equivoco, e manifestare sempre più il suo profondo ossequio, ed umile attenzione verso la Eminenza Sua.

A questa replica *inviata sotto li 11 Marzo* non è fin'ora venuta risposta alcuna; ma intanto sin dall'ora si conobbe *altro esser il disegno delle Segretarie*; ed

infatti il giorno appresso si videro quattro biglietti della Segretaria di Giustizia, tre sotto la stessa data degli 11; ed uno in data delli 12, ne' quali in risposta di quattro appuntamenti del Collaterale in cause di giustizia, ed anzi già introdotte ne' Tribunali, si richiedevano le scritture affinche quella spedizione de' dispacci che si avea à fare per Cancellaria, si fosse **[32v]** eseguita per quella Segretaria.

La stessa domanda si fece dalla Segretaria di Guerra con sette biglietti, uno de' 13; e gl'altri de' 16 Marzo, in risposta di sette appuntamenti del Collaterale, tutti in materia di pura giustizia; onde essendosi veduto con sommo nostro rincrescimento che una tal domanda era una aperta violazione degli ordini sacrali di Vostra Maestà, alla quale siam tenuti obbedire per ogni dovere di natura, e di coscienza, noi per non entrare a parte della disubbidienza stimammo rispondere all'una, e all'altra Segretaria nei seguenti sensi. Il Collaterale avrebbe all'istante eseguiti gl'ordini di Sua Eminenza rimettendo le scritture perche la spedizione de' dispacci, si fosse fatta per cotesta Segretaria; se ciò non si trovasse espressamente proibito da chiare Pramatiche, da continui ordini Regali, e da tante replicate cedole di Sua Maestà, particolarmente da due ultime delli 24 Gennaio, in una delle quali incarica a Sua Eminenza con queste precise parole, che proibisca assolutamente alle sue Segretarie ogni spedizione di ordine in causa di giustizia, di maniera **[33r]** che in niun modo si mischino nelle medesime; lasciando che qualunque provvidenza che vorrà darsi in tali cause si spedisca per Cancellaria, che è l'unico, e proprio canale; or le provvidenze contenute in questi appuntamenti, essendo tutte di pura giustizia, ed anzi in cause già introdotte ne' Tribunali, ha giusto motivo il Collaterale di sperare che Sua Eminenza sulla memoria di questi espressi comandamenti di Sua Maestà, voglia degnarsi ordinare che la spedizione si faccia in forma Regia Cancellaria.

Ma intanto che andava questa risposta, la quale fu rimessa alla Segretaria di Giustizia alli 15 di Marzo, ed à quella di Guerra alli 17, e si dibatteva se doveano rimettersi, o no le scritture. La Segretaria di Guerra fece un'altra uscita, perche rispondendo a tutti gl'altri appuntamenti del Collaterale susseguenti a quelli de' 13 e 16 di Marzo, certiorò di essersi già spediti i dispacci per quella via senza curarsi di aver prima le scritture, togliendosi con la via del fatto da ogni disputa, e da ogni giusta replica del Collaterale, **[33v]** indi sotto li 29 di Marzo, rispondendo alla di sopra accennata rappresentazione del Collaterale delli 19 sopra i suoi sette appuntamenti disse, che avendo l'Illustre Viceré sopra questo punto rappresentato a Vostra Maestà, e d'aspettandone il suo Regale oracolo; non vi facesse intanto novità alcuna, oltre che non si considerava inconveniente che si dassero queste provvidenze per quella Segretaria; riducendosi tutte ad eccitare i Tribunali, ed i

Ministri a far giustizia, o relazione, senza interloquire ne' meriti delle cause, nella cui conformità si erano distribuiti sempre per quel canale.

Ma per la Segretaria di giustizia *si aperse infine tutto l'arcano*, perche senza farsi carico della rappresentazione del Collaterale delli 15 sopra i suoi quattro appuntamenti, *si volle rovinar dai fondamentali l'autorità della Cancellaria con una final decisione compresa in un suo biglietto* delli 31 Marzo del tenor seguente.

Il Cardinal mio Signore, mi ordina dire a Vossignoria che con effetto rimette subito nelle mie mani per questa Segretaria le scritture che se gli debbano con vari antecedenti appuntamenti del Consiglio Collaterale; due in data del'8 del cadente, uno sopra una relazione del governatore d'Ariano rimessa col processo contro Francesco Liberatore, e Ciriaco da Stefano [34r] fratelli per la inosservanza, e disprezzo del mandato impostoli, e l'altro sopra una relazione dell'udienza di Cosenza circa gl'omicidj commessi da Martino, e Giovanni Zarro nelle persone di Maria Rotondo, ed Isabella Micelli in campagna dopo averle stuprate. Altri due in data delli 10; uno ad istanza di Teresa, ed altre sorelle Carrino del Casale di Caporisi stuprate, e sodomitate dal fu Don Carlo Marotta, e l'altro, ad istanza di Francesco Antonio Petrosino, Paolo Raiola, e Francesco Strianose abitanti nella città di Trani sopra il mandato che tenevano di non offendersi. Altri tre degli 11, uno a relazione dell'udienza di Teramo sopra memoriale di Teodoro Dorotante per calunnie infertegli dal Barone di Scorrano. Altro a consulta della Vicaria sopra la causa di Tomaso Curcio di Catanzaro, ed altro sopra memoriale di Onofrio, e Pietro Carosia della terra di San Giorgio della Molinara per l'ingiusta querela di furto di animali. Altri tre in data delli 15, uno in vista di relazione dell'udienza di Salerno col notamento dell'informazione per l'[34v] accaduto tra Giovanni de Urso, ed alcuni di casa Cuomo. Altro in vista della relazione dell'udienza di Trani, sopra l'omicidio con l'archibuio in persona del Don Domenico Marrone. E di altro a relazione della Vicaria per l'omicidio d'Ignazio Marietta. Affinche Sua Eminenza possa dar la providenza conveniente; e che lo stesso si eseguisca in avvenire ritornando a questa Segretaria tutte le scritture che si rimetteranno in Collaterale a finche, ivi si vedessero, cogl'appuntamenti che farà, eccettuandone quelli che saranno di grazie, dispense, o questioni di Tribunali, secondo, e come si è praticato sin ora, senza far novità, sinche da Sua Maestà Cesarea Cattolica alla quale Sua Eminenza tiene rappresentato cio che occorre sopra questo assunto si risolve altra cosa. Dovendo il Collaterale far riflessione che tutto quel che Sua Eminenza gli rimette non è che col solo fine di averne la sua consulta per giustizia in conformità degl'ordini di Sua Maestà, ma non istima già Sua Eminenza che sia giustizia la spedizione per Cancellaria, [35r] di tutti gli appuntamenti perche da ciò si caggionerà gran dilazione molta spesa, e gravi

pregiudizj alle parti. Inpercioche non e lo stesso il porsi da Sua Eminenza in esenzione per le Segretarie, quel che il Collaterale appunterà, ciò che si fa prontamente e senza spesa alcuna; che aversi da spedir provvisione per Cancellaria per qualunque cosa? E oltre a ciò ne citati appuntamenti osserverà il Collaterale quanto saranno inutili le riferite provvisioni per Cancellaria, e di quanta convenienza alle parti la breve spedizione dell'appuntato dal Collaterale per le Segretarie. A che si aggiunge che ben conoscerà il Collaterale che se si avesse a praticare quello che intenda, spedendo si tutto per quella via sarebbe impossibile la spedizione, e sodisfazione delle parti, sapendo bene il medesimo Tribunale quanti negozj gravissimi stan sempre [35v] detenuti, lo che si attribuisce a mancanza di tempo; ne si sa come ora crede poter supplire per i riferiti gravi negozj, e per gli altri che cerca accrescere senza necessità.

Questo è il contenuto del decisivo biglietto della Segretaria di giustizia il quale essendosi letto in Collaterale ed essendosi considerato, *che ambedue questi biglietti dell'una e l'altra Segretaria disponevano con franchezza ordinamenti adirittura contrari a tanti venerati ordini della Maestà Vostra e da Serenissimi Re predecessori, e avean per intento il total distruggimento della Giurisdizione di questo Consiglio Collaterale, e della Real Cancellaria, con ridurre tutto in mano delle Segretarie mentre colli medesimi restava affatto spogliata la Cancellaria di tutta la spedizione a riserba delle grazie, dispense e questioni di Tribunali, e che gli ordini venerati di Vostra Maestà invece di risarcire i gravi torti cagionati di tempo in tempo sopra la sua fondamentale autorità dalle Segretarie erano state cagione che quella venisse a rimanere del tutto nuda di ogni qualunque altra spedizione contro il disposto di tanti ordini reali: in tante e tante Regie Pramatiche che nei volumi di quelle si leggono, nei quali si spiega qual sia la facoltà assai limitata, e ristretta della Segretaria ed in che solo possano ingerirsi, e quale l'ampia autorità del Consiglio Collaterale, e della Cancellaria a quello unita di che pur a ne leggono gl'intieri volumi composti dagli autori e specialmente dal regente, Tappia nel suo eruditissimo trattato de prestantia Regalis Cancellariae, colla sola lettura del quale, avrebbe possuto ciascun istruirsi di questa verità, si appuntò di ricorrere con questa nostra umilissima ad implorare la sovrana autorità della Maestà Vostra ed intanto per non trattener il corso ai negozj s'è abbandonato tutto il dispaccio alla discrezione delle Segretarie; attendendo unicamente dal potente braccio di Vostra Maestà il più proprio ed opportuno riparo ad un pregiudizio che ora s'è reso maggiore, e del tutto, e che ridonda evidente disservizio [36r] di Vostra Maestà ed in notorio pregiudizio della Giustizia come può ben Vostra Maestà saperlo e conoscerlo con irreparabile danno dei suoi Fedeli Vassalli.*

E indubitabile Signore che tutta la spedizione deve farsi per Cancellaria, la quale per fondamento di questa sua ampia, e general facoltà, ha la sua stessa istituzione, la volontà ferma, e costante di tanti Serenissimi Ré, manifestata con tanti Regali carte, e con tante Regie Pramatiche, le giudicature nate in

contradittorio colle stesse Segretarie, e per ultimo sì chiari, e premurosi ordini di Vostra Maestà tante, e tante volte ripetuti *uniformi a quei Re Serenissimi predecessori*. Sopra questa base si ben munita, si è creduta alla ben ferma, sicche ha veduto far anche vendita di quegli officj che la compongono, ciò è degli scrivani di mandamento del dritto del Real Suggello, del mandato à Cancellaria *del Registro*, e di altri, colla alienazione de quali altro non han fatto i Serenissimi Ré e la Maestà Vostra, se non che vendere la facultà della spedizione, e l'esazione [36v] de dritti per la medesima tassati.

All'incontro le Segretarie ne per loro origine, ne per autorità legitima concessa loro da Serenissimi Antecessori, ò dalla Maestà Vostra ponno vantare una tale facultà *anzi nelle Pramatiche e negl'ordini Reali ivi trascritti si legge apertamente l'istituzione e la facultà delle Segretarie, ed in che solo possono quelle ingerirsi sotto la rubrica de officio Secretarii a libellis, con espressa dichiarazione spettar a riserva dei mandati a cifra tutto il di più alla Real Cancellaria con prescrivergli le tasse dei deritti di tutte le spedizioni, dichiarando espressamente tutto ciò che de facto si spedisce nelle medesime Segretarie oltre dei mandati e cifra sia un mero abuso introdotto dall'avidità degli officiali, e poi sostenuto dalla superior autorità degli Illustri Viceré che per lo più si sperimentano, e per lo passato anche si leggono isperimentati più inclinati a sostenerle parti delle segretarie destinate all'immediato loro servizio, per il qual canale senza la dovuta esamina de Magistrati escono le risoluzioni à lor piacimento, dettate dal proprio consiglio, che al mantenimento della autorità del Regio collaterale Consiglio e della Real Cancellaria, di cui essi sono i capi, e dande in lor nome escono tutti gli ordini, e tutte le providenze; ma precedente maturo esame di uomini a tal dignità da Vostra Maestà eletti per lo più consumati negli studi, e dopo lunga isperienza, e pratica di tutti gli altri Tribunali. Ecco la ragione per cui nonostante le regali proibizioni di tante replicate Pramatiche esse han sempre procurato di andar stendendo la mano.*

Ora però con questo biglietto della Segretaria di giustizia, sono entrate in una idea quanto nuova tanto strana, perche non contente *solamente* che presso di loro risieda l'autorità legitima della spedizione di tutti i dispacci, ed incolpano la Cancellaria di attentato e di novità, perche pretenda si riducan le cose al suo giusto naturale e regolato camino [37r] ed appena le lasciano come per mera loro benignità la misera spedizione delle grazie, delle dispense, e delle questioni de Tribunali, come se una reale introduzione de facto contro gli espressi divieti sempre contraddetta, avesse potuto legittimamente trasferire in loro tutta la facultà nativa e legale della Cancellaria ne lor dovesse bastar per leggi irrefragabili gl'ordini *venerati della Maestà Vostra uniformi agl'altri de Serenissimi Ré predecessori, da cui, come dal fonte tutte le giurisdizioni derivano.*

Questo dunque è il fondamento della facultà delle Segretarie, e della novissima e franca decisione fatta coll'accennato biglietto; ma non men vane

sono le ragioni, colle quali vogliono nel biglietto suddetto sostenere la convenienza di tal decisione.

Imperocche in primo luogo dicono che la spedizione per Cancellaria caggionarebbe gran dilazione. Quando *per contrario le dilazioni delle spedizioni vengono dalle Segretarie cagionate atteso* che le Segretarie, rispondessero subito agli appuntamenti del Collaterale, e quando non bisognasse pagar cinque carlini al portiero della Segretaria di Guerra per ogni provvisione che si voglia stampigliare in altri giorni fuorchè nella mattina del Sabato. Le spedizioni si farebbero con più celerità, ma a questa non sono di ostacolo, che le stesse Segretarie, le quali stanno [37v] sulla pretenzione, che ogni memoriale o relazione di qualunque Tribunale debba prima portarsi in mano de loro Segretarij, indi da questi rimettersi quando loro così piaccia al Collaterale, per formarsene appuntamento e rimettersi alle Segretarie in cui le parti debbano di nuovo assistere per sollecitarne le risposte, le quali non essendo il più delle volte uniformi ai sentimenti del Collaterale *anche nella materia di pura Giustizia*, obbligano questo Tribunale a replicare, o *ben spesso a duplicare e triplicare*, onde le spedizioni vengono naturalmente a ritardarsi unicamente perchè le Segretarie vogliono essere informate di tutto e vogliono che tutto quanto si fa in Collaterale vada alla censura de Segretarij, *riducendo questo Consiglio Collaterale, anche nelle cause, e providenze di giustizia, a servir solo per consigliare le Segretarie cogl'appuntamenti con restar loro piacere l'approvarli, o riprovarli in tutto o in parte, con tanto pregiudizio del decoro della stima, e dell'onore di questo, che pur si riputa il Supremo Tribunale del Regno, e pure questo non si pretende dalle Segretarie, ne i decreti, e providenze del Sacro Regio Consiglio e del Tribunale della Real Camera che certamente non vengono così malmenati*: ciò che merita dalla somma prudenza di Vostra Maestà un giusto, e convenevol riparo, sicome con tutto lo spirito la supplichiamo per lo buon regolamento della giustizia, e per la indennità de suoi Vassalli *rinovando così gli antichi ordini reali e le reali pramatiche sotto il titolo de officio Secretarii a libellis, come gli ultimi venerati di Vostra Maestà, provvedendo che con effetto siano eseguiti ed osservati dagli Illustri Viceré, e dalle Secretarie e mai più in avvenire vengano violate*. La seconda ragione che adducono in prova di non esser giustizia che la spedizione si faccia per Collaterale, si è che da ciò si caggionarebbero [38r] molte spese, e gravi pregiudizj alle parti.

Ma se ciò sia vero potrà Vostra Maestà ben comprenderlo dal veder, che né questo pubblico né le parti si dolgono ne di questa spesa, eccedente che si figura, ne di questi ideali pregiudizj, ed anzi fan tutte le doglianze, e le spingono sino all'orecchio di Vostra Maestà perchè il dispaccio corresse per lo proprio canale, e non si traviasse per i raggiri delle Segretarie nelle quali secondo l'ordine, ed il sistema che si ci tiene soffriscono altri più gravi pregiudizj che di star esposti a straordinaria risoluzione ed alle spese che soffron nelle Segretarie a

capricci degli officiali, senza tassa né tariffa, quando nella Cancellaria tutto sta in tassa esposta al publico; ma se pur vi corresse qualche piccola spesa di più nella Cancellaria, (lo che non è) ma il solo dinaro è, che in Cancellaria si essigono i dritti con certa tassa, e nelle Segretarie a libero arbitrio degli officiali. Non vi è Monarchia, ne Republica in cui il Principe non curi d'imporre tasse per la spedizione degl'ordini anche perche parte ne ceda in giusto compenso delle fatiche degl'officiali. Da poicche gli Antecessori di Vostra Maestà tassarono i dritti della Cancellaria, e che venderono gl'officj, non sappiamo conoscere come possa dirsi gravezza al publico [38v] l'esattione che se ne fa de medesimi dagli officiali a ciò destinati, e che possedano gli officj, à vita coi tanti deritti per titolo oneroso di compra dalla Real Corte, à i quali togliendosi, ed...altri che non tale, né alcun titolo, certamente la Real Corte, nei casi di devoluzione, non troverebbe i soliti prezzi vantaggiosi, ma molti inferiori. Delitto grave però sarebbe se un ufficiale senza una tal facultà imponesse egli, ed esiggesse nuove tasse, e nuovi dritti, come dalla ingiusta nota si servirà Vostra Maestà di far riconoscere essersi fatto dalla Segretaria i di cui dritti si esiggonno irremisibilmente senza degna autorità, e si avanzano di giorno in giorno secondo se le presenta favorevole occasione; vedendosi anche dalla stessa nota tassati sino gl'uditori pronti a pagar 25 ducati per la loro spedizione e sino alle più infime cariche di caporali, e soldati della compagnia per le Provincie, e spesso il commissario o generale della compagnia: ed ultimamente nonostante che per comando di Vostra Maestà la spedizione delle grazie si faccia per Cancellaria pure la Segretaria di Guerra ha trovata la maniera di esiggere per ciascuna di qualunque natura si fosse quattro docati e mezzo, facendo oltre della risposta all'appuntamento del Collaterale, anche un inutil biglietto in cui replica l'avviso al Collaterale istesso d'aver Sua Eminenza già fatta la grazia [39r] e ciò non ad altro fine che per coonestare la esattione di questo nuovo dritto tralasciando tutte le altre esazioni che nella Segretaria si fanno in pregiudizio de Vassalli di Vostra Maestà senza alcuna regal concessione, e senz'alcuna legitima tariffa, che variano, e varia sempre crescendo ad arbitrio dagli officiali sicome potrà servirsi far riconoscere dalla ingiunta nota estratta da quella che tengono in Segretaria. Dalle quali cose fan discernere la Maestà Vostra quanto vanamente le Segretarie per usurpare la spedizione de dispacci ostentano di farsi gratj, quando esse esiggonno, e cio che è peggio senza autorità nissuna. La dove all'incontro i dritti della Cancellaria sono giusti, moderati, e per causa onerosa da Vostra Maestà trasferiti ne proprietarj dell'ufficj. Senza dire che di tutti i dispacci che si fanno dalla Cancellaria o di ufficio, o sopra istanze de poveri o che si chiaman di corte, o che sono in risposta di relazione de Tribunali, tutti si fanno gratis e dal Segretario del Regno si usa in ciò tutta la diligenza e questa fatica degli officiali della Cancellaria non hanno altro compenso, che i soli deritti, giusta la tassa di coloro, che devono pagarli, ora però si procura, che resti a loro il travaglio per quello che non si paga, o di corte o di risposta

alla Real udienza o dei poveri, e se li tolga il diritto di coloro che devono pagare, e questo se lo appropriano le Segretarie, che tengono gli ufficiali, ciascheduno con pingue soldo, ne hanno sborsato prezzo alcuno alla Real corte per la concessione dei loro ufficiali. [39v] L'ultima ragione colla quale si pretendono di fortificare si è che al Collaterale occupato e distratto in tanti gravi affari mancherebbe il tempo per supplire a questa spedizione di cui si verrebbe a caricare. Ma in ciò confondono la decisione degli affari colla spedizione. Per la prima si ricerca tempo, ed esame del Collaterale, ma il materiale della spedizione di una faccenda già risolta non ricerca che la occupazione degli ufficiali subalterni della Cancellaria, cioè che non distrae i Regenti dalle altre più gravi occupazioni.

Ecco dunque Signore con quali vani pretesti si pretende non eseguire gl'ordini veneratissimi di Vostra Maestà e spogliare affatto la Cancellaria del suo innato e giusto diritto. Sopra di ciò ne portammo altre volte le nostre suppliche a Vostra Maestà con nostra riverentissima relazione delli 9 ottobre 1726 in occasione di averle rappresentato la novità [40r] della chiamata del Regente Ventura tentata dal Segretario di Guerra e quantunque la Maestà Vostra siccome se gli sono succedevolmente presentate le occasioni abbia più volte ordinato il conveniente riparo ai torti della Cancellaria; pure nulla di meno oggi son cresciuti all'ultimo segno; e colla decisione del replicato biglietto, se ritrova quella nell'ultima desolazione. E se bene se gli sia rimasta la spedizione delle dispense, delle questioni dei Tribunali, e delle grazie; pure si sa che tutto giorno dalle Segretarie si spediscono dispense particolarmente in materie de sindacati degl'officiali *senza che nemo se ne richiegga il parere del Collaterale*, si spediscono anche biglietti di grazia senza farli passare per Cancellaria, siccome si è praticato col condannato a morte Francesco Castaldo, (sopra di che ne sarà supplicato a parte Vostra Maestà) e si spediscono questioni [40v] di Giudici, e di Tribunali; poco giovando dopo essersi decise in Collaterale di ritenersi le scritture; perche subito sono richieste dalla Segretaria in risposta dell'appuntamento, per formarne esse i dispacci, siccome è notabile aver fatto la Segretaria di Giustizia, la quale in questo stesso biglietto in cui lascia alla Cancellaria la spedizione delle questioni di giudici, richiede in primo luogo le scritture sopra relazione e processo rimessi dal governatore di Ariano, nelli quali si trattava, se dovea procedere ò quella sua Corte, ò il Tribunale della Vicaria, siccome farà riconoscere Vostra Maestà dalla ingiunta copia di questo, e degli altri appuntamenti, che sono tutti caduti in materie importanti di giustizia e che contengono gravi decisioni e non già semplici evitamenti di giurisdizione; come si pretende dalla Segretaria di Guerra.

Troppo molesti saremmo dire alla sovrana clemenza di Vostra Maestà se volessimo minutamente numerare tutti i pregiudizj che di giorno, in giorno crescono *sino a proibire alla Cancellaria di spedir ordini con inserta forma dei regali dispacci di Vostra Maestà volendo che il rimetter questi ai Tribunali si appartenga*

privatamente alla segretaria sino a ritenersi i dispacci già sottoscritti da tutti i Regenti quando il sabato vanno alla segretaria per stampigliarsi, e sino a suscitare sempre nuove pretenzioni, e nuovi pregiudizj per tirar tutto in sua mano, ed abbassare il decoro del Collaterale. Ci fermamo solamente a supplicare umilmente la Maestà Vostra del conveniente compenso ai medesimi perche le brighe continue, che sono tra le Segretarie ed il Collaterale siccome riescono di scandalo al publico, così involuppano la giustizia, ridondando in aggravio de Vassalli, e fomentando le rompono quell'armonia che è sì necessaria per l'accento del governo, e per il decoro del Ministero. Il disordine è arrivato all'estremo, e non resta che la sovrana sapienza di Vostra Maestà ci applichi un serio, ed efficace rimedio, non solamente prescrivendo i limiti ove ciascuno debba contenersi; ma prendendo i mezzi opportuni da far effettivamente eseguire le sagre, e venerate sue providenze, affinché cessino una volta tanti sconcerti, i quali è ben anche degno di riparo, perche troppo considerevole quello che si vuol inferire dal Segretario di Guerra al Segretario del Regno, non cessando di chiamarlo perche si conferisse alla Segretaria o al suo quarto, nonostante ciò che circa questo grave sconcerto fu da noi rappresentato alla Maestà Vostra coll'accennata nostra relazione delli 9 Ottobre; sopra di che replicano anche le nostre umilissime istanze per la conveniente [41r] providenza affinché si mantenga la dovuta graduazione tra ministri ne si veggia la mostruosità che il Segretario di Vostra Maestà non abbia da stare esposto a cenni del Segretario dell'Illustre Viceré; e Nostro Signore Iddio

Napoli li 20 maggio 1728

Mazzaccara = Pisacane = Ventura = Fraggianni

* * *

ASN, Consiglio Collaterale, *Consulte originali*, volume 8, consulta 8, p. 43r⁹³.

[43r] Questo è il fondamento della facoltà della Segretaria in cui si appoggia e della giustificazione della nuova e franca decisione fatta coll'accennato biglietto.

Il quale si suol sostenere poi con altre vane ragioni – 1° che non è giustizia la spedizione per Cancelleria, – 2° che si cagiona dilazione, – terzo spesa e pregiudizj alle parti, – 4° al Collaterale manca il tempo.

Don Nicola Fraggianni
Segretario del Regno

⁹³ Nel caso di questo breve testo trattasi di un 'appunto' lasciato dal Fraggianni in coda alla consulta e conservato dopo una pagina d'altra mano, estranea al documento, ma comunque riguardante la vicenda in questione.